

289^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE Pag. 14237

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14191

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 14191

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente 14191

Seguito della discussione:

« Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (509), d'iniziativa del senatore Spagnoli e di altri senatori; « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna » (1338), d'iniziativa del senatore Endrich e di altri senatori; « Piano straordinario supplementivo e integrativo della legge 11 giugno

1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (1373), d'iniziativa del senatore Balbo e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 509:

* ABIS Pag. 14233
BACICCHI 14231
BROSIO 14196 e *passim*
ENDRICH 14196, 14232
* FERRALASCO 14236
MAZZEI 14230
PALA, *relatore* 14197 e *passim*
* PINNA 14228
PISTOLESE 14199 e *passim*
SAMONÀ 14229
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 14200 e *passim*

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 14238

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R E N A, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari » (1666).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FARABEGOLI, DE MARZI, DE VITO, RUSSO Arcangelo e **DERIU.** — « Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 195, relativa

alle attribuzioni dell'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI) » (1665).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ZUCCALÀ ed altri. — « Norme per l'assistenza sanitaria al coniuge divorziato » (1642), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione;

LISI. — « Modifica alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (1644), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PECORARO. — « Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 » (675), previo parere della 1ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (509), d'iniziativa del senatore Spagnoli e di altri senatori; « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sarde-

Dopo l'articolo 16, inserire i seguenti:

Art. ...

« Il piano è predisposto dalla Giunta regionale, che tiene conto degli studi esistenti e degli strumenti urbanistici già approvati, ai quali può apportare le necessarie modificazioni, ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Il CIPE, nell'esaminare le iniziative economiche ed industriali per la Sardegna, è vincolato dalle destinazioni di zona previste nel piano.

Prima dell'approvazione da parte del Consiglio regionale il piano paesistico è inviato alle amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna ed alle comunità montane affinché comunichino entro trenta giorni dal ricevimento le loro osservazioni ».

16.0.1 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, PAZIENZA,
DE FAZIO

Art. ...

« Le agevolazioni e gli incentivi previsti nella presente legge potranno essere concessi soltanto alle iniziative economiche compatibili con le previsioni del piano paesistico ».

16.0.2 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BACCHI,
GATTONI, DE FAZIO

Art. ...

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 500 milioni di lire ».

16.0.3 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BACCHI,
PAZIENZA

Art. ...

« L'Amministrazione regionale assicura la piena assistenza tecnica e finanziaria alle

amministrazioni comunali e alle altre competenti in materia di disciplina del territorio per predisporre e gestire gli strumenti urbanistici. Particolare preferenza e particolari agevolazioni devono esser date ai Comuni aventi popolazione non superiore a tremila abitanti.

Per la realizzazione di complessi organici di opere e servizi civili, con priorità per i servizi igienici, educativi, e per le attrezzature sportive, l'Amministrazione regionale assume, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, tutte le spese, che, secondo le vicenti leggi, sono a carico della Regione e degli enti locali, comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese di competenza dello Stato, il quale provvederà al rimborso ».

16.0.4 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, DE FAZIO,
GATTONI

Art. ...

« Ai fini degli interventi per lo sviluppo ed il risanamento urbano l'Amministrazione regionale:

a) provvede ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie con la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) provvede ad agevolare l'acquisto o la costruzione di case per abitazione da parte di nuclei familiari mediante la concessione d'un contributo in contanti non superiore a lire 8 milioni e mediante la concessione d'un contributo pari al 50 per cento sul tasso di interesse praticato dagli istituti di credito fondiario.

Tale contributo, il cui ammontare è determinato tenendo conto anche dell'eventuale scarto di prezzo delle cartelle fondiarie, è versato direttamente all'istituto mutuante. I rapporti con gli istituti di credito fondiario saranno regolati con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del

tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti commi sono riservati alle persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari ».

16.0.5 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BACCHI

Art. ...

« L'Amministrazione regionale, di concerto con i Comuni interessati, elabora un piano generale pluriennale per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale nelle aree e nelle zone destinate allo sviluppo turistico.

Il piano è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; è predisposto dalla Giunta regionale ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale ».

16.0.6 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, PA-
ZIENZA

Art. ...

« Il piano deve indicare:

a) le aree e zone destinate allo sviluppo delle attività turistiche. Tali aree e zone non potranno essere utilizzate per scopi diversi da tale destinazione o incompatibili con le caratteristiche dell'ambiente;

b) il patrimonio storico, artistico e archeologico, le risorse speleologiche da tutelare e valorizzare;

c) le aree da destinarsi a parchi intercomunali e comunali d'uso pubblico, le relative infrastrutture ed impianti ».

16.0.7 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, DE
FAZIO

Art. ...

« Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, i proprietari dei terreni compresi

nelle zone di cui al precedente articolo 16.0.7, lettera a), devono presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni comunali competenti i progetti per la valorizzazione turistica dei terreni.

L'Amministrazione comunale, all'atto dell'approvazione, fissa il termine per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Qualora il progetto non venga presentato nel termine anzidetto o qualora le opere non vengano ultimate entro il termine fissato all'atto dell'approvazione del progetto stesso, i terreni sono dichiarati di pubblica utilità e le opere sono dichiarate urgenti e indifferibili. L'Amministrazione comunale od i consorzi intercomunali procedono alla espropriazione dei terreni secondo le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'indennità di espropriazione è calcolata a norma dell'articolo 16, comma quarto, della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed il valore dei terreni è moltiplicato per il coefficiente fisso di cinque.

Le opere infrastrutturali, di sistemazione e valorizzazione turistica, nessuna esclusa, sono finanziate dall'Amministrazione regionale con i fondi di cui alla presente legge, sui quali graveranno anche l'indennità di espropriazione dei terreni e le spese di progettazione.

Le amministrazioni comunali possono cedere i terreni espropriati, per la durata massima di venti anni, ad enti pubblici o privati od a persone singole affinché realizzino le opere d'interesse turistico previste nel piano. La cessione deve essere fatta con apposita convenzione, che preveda, tra l'altro, l'obbligo dell'esecuzione delle opere entro due anni e la retrocessione al Comune, allo scadere della concessione, del terreno e delle opere eseguite, così come possedute dal privato, senza versamento d'alcun corrispettivo da parte del Comune.

Qualora vi siano più richieste per lo stesso terreno, l'assegnazione è effettuata a mezzo di pubblico incanto ».

16.0.8 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA

Art. ...

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire ».

16.0.9 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BAC-
CHI, PAZIENZA

Art. ...

« Al fine di promuovere lo sviluppo della attrezzatura turistico-ricettiva nelle aree di cui al precedente articolo 16.0.5 l'amministrazione regionale concede sui fondi stanziati con la presente legge mutui a lungo termine fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) la costruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico edilizio di alberghi, pensioni, locande, complessi turistico-ricettivi, anche strutturati estensivamente, autostelli, rifugi montani, campeggi tecnicamente ed organicamente funzionali;

b) la costruzione d'impianti di ristoro e d'opere complementari sportive e di svago che appaiano utili e la cui entità sia commisurata all'importanza dell'insediamento ricettivo;

c) l'acquisto d'immobili da destinarsi, con le opportune trasformazioni, all'industria turistico-ricettiva o ad attrezzature ad essa complementari purchè il costo dell'immobile reso funzionale non superi i limiti di costo fissati per i nuovi impianti;

d) l'ampliamento, il riassetto tecnico edilizio d'alberghi, pensioni, locande e complessi turistico-ricettivi, autostelli, rifugi montani, complessi tecnicamente organizzati già esistenti, anche se ubicati fuori delle aree di cui all'articolo 16.0.7.

Dai mutui di cui al presente articolo sono esclusi i costi per l'arredamento e per le dotazioni ».

16.0.10 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, PA-
ZIENZA

Art. ...

« Ai fini del risanamento igienico di complessi ricettivi esistenti, relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione o all'ammodernamento di impianti preesistenti, sono concessi:

a) mutui a lungo termine fino alla misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi, previo collaudo, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

16.0.11 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, DE FA-
ZIO, GATTONI

Art. ...

Alle iniziative indicate nell'articolo 16.0.10, lettere a), b) e c), sono concesse, cumulativamente con gli incentivi previsti dallo stesso articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 10.2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

16.0.12 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BAC-
CHI, PAZIENZA

Art. ...

« Per i mutui di cui agli articoli 16.0.10 e 16.0.11 è costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero, un fondo di dotazione, la cui gestione sarà regolata da apposita convenzione ».

16.0.13 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BAC-
CHI, PAZIENZA

Art. ...

« I mutui indicati nei precedenti articoli, anche per il periodo di preammortamento, saranno concessi al tasso del 2 per cento oltre alle spese bancarie, di commissione e di istruttoria, il cui importo sarà convenuto con gli istituti di credito.

Le agevolazioni previste negli articoli precedenti sono compatibili e cumulabili con le provvidenze previste dalle leggi statali in materia d'incentivazione turistico-alberghiera.

L'ammortamento dei mutui verrà effettuato in cinquanta rate semestrali ad iniziare dalla fine del terzo anno dall'ultimazione dell'opera.

Il mutuo potrà essere rimborsato parzialmente o totalmente prima del termine ».

16.0.14 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, DE FA-
ZIO, GATTONI

Art. . . .

« Per gli arredi e le dotazioni occorrenti alle iniziative di cui all'articolo 16.0.7 l'Amministrazione regionale può concedere un contributo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in conto capitale ».

16.0.15 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, DE FA-
ZIO, GATTONI

Art. . . .

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire ».

16.0.16 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BAC-
CHI, PAZIENZA, GATTONI

E N D R I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, con la serie di emendamenti che noi abbiamo presentato abbiamo voluto inserire nel provvedimento i capi 3, 4 e 5 del nostro disegno di legge n. 1338, capi riguardanti rispettivamente l'assetto del territorio, il risanamento del territorio e il turismo, obiettivi a cui la legge n. 588 del 1962 ed il provve-

dimento in esame dedicano scarsissima o addirittura nessuna attenzione; il che secondo noi è un grande errore e un'enorme lacuna. Anzitutto, noi pensiamo che solo quando esistono acconce infrastrutture i fattori economici possono operare utilmente ed insistiamo nel ribadire che le infrastrutture devono avere una priorità assoluta perchè altrimenti si costruisce sul vuoto. In secondo luogo, non si possono dimenticare problemi vitali come, ad esempio, quello della casa. A dare la casa a chi ne ha bisogno devono concorrere mezzi ordinari e mezzi straordinari perchè si tratta d'un dovere sociale, senza contare che ciò vale a dare incremento all'industria edilizia, quindi all'occupazione. Infine diciamo che è inconcepibile non prevedere un largo impiego di mezzi a favore del turismo, che è (o può diventare) uno dei settori portanti dell'economia di una terra in cui il sole risplende per dieci mesi all'anno ed in cui oltre ad una trionfale estate sarda si potrebbero lanciare con pieno successo una primavera sarda, un autunno sardo, un inverno sardo, facendo così affluire migliaia e migliaia di turisti.

Non ci può essere rinascita della Sardegna senza una visione ampia dei problemi e senza soluzioni che siano organiche ed integrali. Questo è il perchè dei nostri emendamenti. Grazie, signor Presidente.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . L'emendamento 16.1 da noi presentato è molto semplice, signor Presidente. Francamente non riusciamo a comprendere perchè si sia voluto dare la priorità per quanto riguarda lo sviluppo urbano ai servizi culturali. Infatti l'articolo 16 recita: « Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese... ». Ebbene, noi proponiamo che si aggiunga specificatamente l'indicazione dei servizi sanitari.

È vero che nelle discussioni in Commissione l'articolo è stato alquanto migliorato. Infatti prima si diceva: « Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, con priorità per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, ... » il che metteva i servizi culturali davanti ai servizi sanitari. Nell'articolo 16 nel testo proposto dalle Commissioni si dice più tenuamente, ma ancora ambigualmente: « avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative... ». Ebbene noi insistiamo, dal momento che i servizi sanitari sono essenziali e sono largamente deficitari in molte località della Sardegna, affinché si tenga presente anzitutto questo genere di servizi e quindi si segnalino tra i servizi civili — perchè indubbiamente anche i servizi sanitari fanno parte dei servizi civili in senso generale — i servizi sanitari e si sottolinei la necessità di avere particolare riguardo per tali servizi.

Pertanto proponiamo di dire: « Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi sanitari e per i servizi culturali... ». In questo modo poniamo l'accento su opere che, a nostro avviso e secondo il buon senso, debbono essere messe in risalto.

Il secondo emendamento da noi presentato riguarda l'indennità, sempre in materia di provvedimenti urbani. Infatti l'indennità di espropriazione è liquidata in base alla legge del 22 ottobre 1971, n. 865, cioè si tratta di un compenso sulla base del valore di terreni agricoli con delle aliquote di moltiplicazione che sono estremamente basse e che praticamente rimborsano soltanto una parte del valore del terreno. E poichè a fondamento di questa legge vi è l'idea, largamente affermata nella relazione specialmente per quanto riguarda i terreni che verranno espropriati nella parte silvo-pastorale, che ci debba essere il cosiddetto rimborso pieno ed immediato del valore della proprietà, questo dovrebbe essere applicato anche nel caso del risanamento urbano.

Pertanto proponiamo di sostituire al richiamo della legge urbanistica (un *pendant* della legge De Marzi-Cipolla) il richiamo alla legge per il risanamento della città di

Napoli 15 gennaio 1885, n. 2892, che è assai più equa ed appropriata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , relatore. Devo esprimere un globale parere contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Endrich perchè con gli emendamenti stessi si snatura la portata del provvedimento contenuto nel testo approvato dalle Commissioni riunite e si è in contrasto con le indicazioni della Commissione di inchiesta che ha voluto modificare l'impostazione della legge n. 588 concentrando gli investimenti in alcuni settori: nel settore dello sviluppo industriale, in quello dell'assetto urbano, in quello delle zone interne con particolare riguardo alle zone agro-pastorali.

Gli emendamenti presentati dal Gruppo del movimento sociale-destra nazionale vogliono allargare il ventaglio degli interventi in settori dove riteniamo che debbano essere lo Stato e la regione, attraverso i bilanci ordinari, ad intervenire per risolvere i vari problemi. E questo per evitare che la legge in esame diventi sostitutiva nei confronti degli stanziamenti e dei finanziamenti straordinari della Cassa per il Mezzogiorno.

In particolare l'emendamento 16.3 prevede che l'amministrazione regionale debba elaborare il piano paesistico generale e sono indicati gli elementi su cui il piano si deve basare. Ora, in materia di urbanistica la regione nel suo statuto speciale ha competenza primaria e con le norme di attuazione che tra qualche giorno entreranno in vigore sarà tolto da questa competenza un parere vincolante che fino a pochi giorni fa dava la sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi questa competenza primaria della regione si sviluppa su tutto l'arco della materia urbanistica. Con l'emendamento si viene invece ad interferire in una materia in cui la competenza esclusiva è della regione.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.0.1 vale quanto detto in precedenza. Nell'emen-

damento 16.0.3 l'indicazione della spesa limita eccessivamente l'intervento nelle zone urbane mentre occorre lasciare una maggiore elasticità.

Per quanto concerne l'emendamento 16.0.4 il secondo comma è già nel testo approvato dalla Commissione, mentre per quanto attiene al primo comma valgono le osservazioni fatte in precedenza.

In merito agli emendamenti dei senatori Brosio e Balbo, sono contrario all'emendamento 16.1 non per motivi di principio ma perchè non si capisce che cosa significhi il termine « sanitari ». Se questo termine vuole indicare tutte quelle strutture di natura igienico-sanitaria che devono essere previste in un complesso integrato di servizi, questo è già compreso nella dizione « complesso integrato di servizi ». Se col termine « sanitari » si intendono unità sanitarie, ospedali od altre cose, l'inserimento di tutto ciò in questa legge creerebbe confusione.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.2 dei senatori Brosio e Balbo, è chiaro che la legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è la legge De Marzi-Cipolla. Forse il senatore Brosio faceva dell'ironia; è logico che una legge che si riferisce ad un esproprio di aree urbane si debba rivolgere alla legislazione attuale: qui la materia è regolata dalla legge n. 865, su cui possiamo discutere se sia valida o meno, se sia giusta o ingiusta, ma il fatto è che essa regola la materia. Se applicassimo per le aree urbane espropriate ai fini dell'esecuzione di questa legge un criterio diverso, cioè la legge di Napoli n. 2892, creeremmo una situazione di iniquità per cui in uno stesso centro urbano si potrebbero avere aree espropriate in attuazione di certe norme (per esempio la n. 853 per la costruzione di un campo sportivo o di un cimitero nelle zone particolarmente depresse) e poi una area vicina che invece viene espropriata in base a questa legge. Si hanno quindi due differenti forme di indennizzo e in pratica con questo emendamento si vuole sanare una presunta iniquità e se ne creano altre.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti per le ragioni esposte dal relatore. In particolare per quanto riguarda l'emendamento 16.1 ricordo a me stesso che l'emendamento Brosio è già servito a modificare la dizione dell'articolo, nell'intesa che nei servizi civili è compreso anche un progetto di servizi sanitari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Tutti gli emendamenti aggiuntivi che il senatore Endrich ed altri senatori hanno proposto di inserire dopo l'articolo 16 sono preclusi.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

TITOLO II

Riforma dell'assetto agro-pastorale

Art. 17.

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica

per l'ammodernamento delle aziende agricole,». Ci riferiamo alla direttiva della Comunità europea 72159 del 17 aprile 1972.

Credo che questo richiamo specifico alle direttive comunitarie sia non solo opportuno, ma necessario, e non ritengo che l'emendamento richieda una ulteriore illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , relatore. Sono contrario, signor Presidente, all'emendamento 17.2 perchè ritengo inutile il riferimento alle direttive comunitarie in un settore come quello agropastorale. Debbo aggiungere che se si ritiene con questo emendamento di riscontrare una contraddizione tra il testo del disegno di legge, la questione del monte pascoli e la situazione generale dell'agricoltura europea, debbo dire, come ho già detto nelle Commissioni riunite, che un terzo del territorio agrario dell'Olanda è di proprietà dello Stato. I *polder* vengono affittati con contratti di dodici anni o di novantanove anni. Non è che noi costituiamo i *polder*, ma istituamo un meccanismo che, salvo l'origine dei terreni, si può rapportare al sistema dell'agricoltura olandese.

Per quanto riguarda l'ammodernamento delle aziende agricole, se ne parla nell'articolo primo della legge, all'ultimo comma, quando si fa riferimento alla legge n. 588 che precisa appunto che tra i fini della legge vi è l'ammodernamento delle aziende agricole.

Sono contrario all'emendamento 17.1, del senatore Endrich ed altri, per gli stessi motivi per i quali ho espresso parere contrario all'emendamento 17.2.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti per le stesse ragioni rappresentate dal relatore. In particolare, lo stesso presentatore dell'emen-

damento 17.1 riconosce che quello che si propone al riguardo è contenuto nelle disposizioni che seguono.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 17.2, ritengo che la dizione dell'ultima parte dell'articolo sia senz'altro più completa del riferimento alle direttive comunitarie che costituiscono solo un aspetto dell'agricoltura moderna.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati dal senatore Endrich e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

« Per l'attuazione delle norme e per la realizzazione dei programmi previsti nel titolo secondo della presente legge, in attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, con particolare riferimento agli articoli 13 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed agli stanziamenti ordinari e straordinari per il Mezzogiorno e per la Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire quattrocentottanta miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire cento miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 ed in ragione di lire sessanta miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

Sullo stanziamento complessivo cento miliardi dovranno essere riservati alle opere di rimboschimento.

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla Regione, che istituirà una contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ».

17.0.1 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BACCHI, DE FAZIO

Art. ...

« Saranno realizzate la piena valorizzazione delle risorse della Sardegna e, prioritariamente, la trasformazione dei terreni destinati all'agricoltura ed alla pastorizia.

La valorizzazione delle risorse idriche sarà attuata a mezzo dei progetti speciali di cui all'articolo 6.

I progetti speciali saranno preferibilmente affidati, per l'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 10, ai Consorzi di bonifica competenti per territorio ».

17.0.2 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BACCHI, PAZIENZA

Art. ...

« Con legge regionale saranno previsti particolari incentivi ed agevolazioni, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, per la costituzione e la gestione d'impresе associate agro-pastorali.

Potranno associarsi per la gestione delle aziende agro-pastorali tutti i coltivatori, allevatori, piccoli e medi proprietari dei terreni purchè conferiscano all'azienda, per la gestione comune, tutti o parte dei loro terreni.

Le quote, le modalità della partecipazione e la ripartizione degli utili saranno previsti nello statuto dell'associazione ».

17.0.3 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, DE FAZIO, BACCHI

Art. ...

« I proprietari e gli affittuari di terreni hanno l'obbligo d'eseguire, con i finanziamenti di favore previsti nella presente legge o nelle disposizioni legislative, opere che interessano i loro terreni in conformità alle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite nei piani e nei programmi che l'Amministrazione regionale è tenuta a predisporre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per le opere di trasformazione devono essere presentati all'Amministrazione regionale o all'ente da questa delegato entro un anno dall'approvazione delle direttive fondamentali di cui al comma precedente. Con l'approvazione viene fissato il termine per l'esecuzione delle opere.

Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere sia scaduto o quando, prima della scadenza, risulti impossibile che esse vengano eseguite nel termine predetto, l'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente, anche su richiesta delle amministrazioni comunali o dei consorzi di bonifica, procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore delle amministrazioni comunali o dei consorzi di bonifica competenti o delle associazioni di gestione.

I beneficiari dell'esproprio provvedono all'esecuzione delle opere di trasformazione ed affidano la gestione dell'impresa a una associazione di gestione, della quale possono far parte anche i proprietari ».

17.0.4 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, PAZIENZA, GATTONI

Art. ...

« L'iniziativa per le opere di trasformazione può essere assunta anche dalle associazioni di gestione regolarmente costituite.

I contributi e le agevolazioni per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale sono riservati alle aziende agricole e pastorali previste dall'articolo 17.1, lettera b) ».

17.0.5 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
 BASADONNA, MAJORANA, PA-
 ZIENZA, BACCHI, GATTONI

Art. ...

« Le associazioni di gestione tra allevatori, coltivatori e proprietari possono acquistare o prendere in affitto terreni al fine d'integrare l'estensione dei fondi conferiti dai soci.

La stipulazione di un contratto d'affitto per almeno dieci anni con le associazioni di gestione è causa di cessazione del regime di proroga legale e di risoluzione dei contratti d'affitto in corso.

Ai contratti d'affitto stipulati per almeno dieci anni a favore delle associazioni di gestione o a favore di imprenditori, singoli od associati, titolari di aziende agricole superiori ai cinquanta ettari non si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni.

Il canone d'affitto non può superare il tre per cento annuo del valore attribuito al terreno dall'Ufficio tecnico erariale. Sono nulli i patti contrari ed è salvo il diritto dell'affittuario di richiedere al concedente, entro cinque anni dal rilascio del terreno, le somme corrisposte in misura eccedente quella sopraindicata.

All'atto del rilascio del terreno il concedente deve corrispondere all'associazione di gestione od all'impresa agricola affittuaria il valore dei miglioramenti da questa apportati sul fondo, calcolati al momento del rilascio.

Il relativo ammontare deve essere concordato tra le parti od accertato giudizialmente prima del rilascio del terreno e può

essere corrisposto in tre annualità consecutive maggiorate d'un interesse pari al sei per cento annuo.

Il credito dell'affittuario è garantito da ipoteca legale, la cui iscrizione è esente dalle imposte di registro, dall'imposta catastale ed ipotecaria, ed è soggetta alla sola tassa fissa di registro.

L'affittuario ha prelazione in caso di vendita del terreno concessogli in affitto. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della copia dell'offerta irrevocabile di acquisto rilasciata dal promittente acquirente al venditore. Tale copia deve essere inviata all'affittuario a cura del venditore per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti apportati al terreno dall'affittuario.

Il diritto di prelazione sussiste anche nei due anni successivi al rilascio del terreno. Nell'ipotesi d'esercizio del diritto di prelazione successivamente al rilascio, il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti detratto quanto eventualmente già rimborsato, a tale titolo, dal proprietario all'affittuario.

I diritti dell'affittuario sono opponibili all'avente causa dell'originario concedente.

17.0.6 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
 BASADONNA, MAJORANA, PA-
 ZIENZA, GATTONI

Art. ...

« Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentito il proprietario, può autorizzare i consorzi di bonifica o le associazioni di gestione ad immettersi nel possesso di terreni finitimi all'azienda dei richiedenti o di terreni compresi nei piani del consorzio di bonifica, allo scopo di apportarvi miglioramenti od eseguirvi trasformazioni quando ciò appaia utile avuto riguardo all'ordinamento produttivo e all'interesse generale.

Col suo decreto il Presidente della Giunta regionale fissa l'indennità da corrispondersi

annualmente al proprietario, la quale non può essere superiore al canone indicato nell'articolo 17.0.6 della presente legge, le cui norme si applicano integralmente al rapporto, che, in seguito al decreto del Presidente, viene ad instaurarsi tra proprietario e concessionario.

L'immissione in possesso non può avere una durata inferiore a dieci anni.

Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale può dagli interessati essere impugnato con ricorso, che, per quanto riguarda la misura dell'indennità, va proposto dinanzi al giudice ordinario; ma il ricorso non ha effetto sospensivo ».

17.0.7 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
 BASADONNA, MAJORANA, PA-
 ZIENZA, BACCHI, GATTONI, DE
 FAZIO

Art. ...

« Ai fini dell'accorpamento dei terreni nel territorio della Regione sarda sono soggetti alla sola tassa di registro e sono esenti dall'imposta catastale ed ipotecaria:

a) gli atti di compravendita di terreni agricoli e destinati ad uso agro-pastorale posti in essere da agricoltori od allevatori singoli od associati qualora il terreno oggetto del contratto sia finitimo ad altri terreni di proprietà dell'acquirente;

b) i contratti di permuta purchè per almeno uno dei permutanti sussistano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

c) gli atti di divisione qualora prevedano, se i dividendi sono due, l'attribuzione di tutti i terreni agricoli ad uno solo fra essi o, se i dividendi sono più di due, l'attribuzione ad uno di essi di terreni la cui superficie superi la metà della superficie complessiva dei terreni da dividere;

d) gli atti di compravendita di terreni in favore di cooperative o di associazioni di gestione ».

17.0.8 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
 BASADONNA, MAJORANA, PA-
 ZIENZA, DE FAZIO, GATTONI

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, con i nostri emendamenti aggiuntivi all'articolo 17 riproponiamo in sostanza lo schema del nostro disegno di legge che prevede una soluzione alternativa del problema agro-pastorale del tutto diversa da quella prevista dal disegno di legge n. 509. Infatti il disegno di legge n. 509 muove da forme punitive della proprietà privata per arrivare alla costituzione di un nuovo demanio coattivo (che poi, come ha precisato il relatore, sarebbe bene patrimoniale dello Stato) con la redistribuzione facoltativa delle terre, mentre la nostra impostazione parte dalla tutela, che, a nostro giudizio, è imprescindibile, del diritto di proprietà e al tempo stesso stimola forme associative delle varie componenti del mondo agricolo.

Come ella ha detto, onorevole Sottosegretario, questa mattina, la proprietà privata è valida solo se si identifica con l'impresa, se ricordo bene. Ma si è detto di più in Commissione. Si è detto: la terra, specie quella a pascolo, non può rendere a due persone, il proprietario e il pastore; uno dei due deve andarsene, quindi se ne vada il proprietario. È stato detto apertamente in Commissione ed è verbalizzato.

Su questo punto richiamo veramente la attenzione dei colleghi perchè è una grossa trasformazione quella che sta avvenendo, è un primo esperimento, direi, di una nuova forma, di una forma di altro tipo che si allontana dai principi fondamentali della nostra Costituzione. In tutto ciò, con la soluzione del monte pascoli, noi vediamo una prima attuazione veramente pericolosa dell'accentramento della proprietà terriera nelle mani dello Stato. Direi che è un vero e proprio socialismo di Stato. La redistribuzione delle terre a cura dell'ente di sviluppo poi si presta a favoritismi di ogni genere e di ogni tipo e costituisce un grave pericolo determinando possibili ingiustizie e scontentezze che certamente non riuscirebbero a migliorare la situazione particolare della Sardegna.

Dopo questa premessa di ordine generale riguardante tutti gli emendamenti, procedo ad un rapidissimo *excursus* dei vari articoli aggiuntivi. Con l'emendamento 17.0.1 precisiamo l'opportunità di elevare lo stanziamento a 480 miliardi per far fronte a tutte le esigenze indicate nel piano, accorciando ovviamente i termini di erogazione delle somme dal 1974 al 1976, cioè in sei anni. Con l'emendamento 17.0.2 proponiamo di dare priorità alla trasformazione dei terreni destinati all'agricoltura e alla pastorizia, cioè vogliamo che dal piano agro-pastorale non sia esclusa l'agricoltura nel quadro generale dei suoi complessi problemi. Con l'emendamento 17.0.3 proponiamo incentivi e agevolazioni per la costituzione e gestione di imprese agro-pastorali associate. Possono associarsi tutti i coltivatori, allevatori, piccoli e medi proprietari dei terreni purché ovviamente conferiscano all'azienda parte dei loro terreni secondo le norme dei rispettivi statuti associativi.

Desidero sottolineare la particolare importanza dell'emendamento 17.0.4, anche perché ieri il senatore Pirastu vi ha fatto richiamo ma forse in maniera non precisa. Abbiamo ascoltato con ammirazione i suoi interventi, sappiamo con quanta passione egli difende gli interessi, cui tutti guardiamo, della Sardegna; ma non è stato precisato bene il richiamo da lui fatto: con l'emendamento 17.0.4 abbiamo voluto precisare — questo è il punto centrale del programma agro-pastorale del nostro disegno di legge — che i proprietari non debbono essere espropriati aprioristicamente, come se avessero « certamente » trascurato la tutela degli interessi agricoli. Il nostro programma viceversa è di invitare, attraverso un piano organico, i proprietari ad ottemperare alle esigenze associative per creare quell'azienda media che è necessaria secondo i concetti attuali. Soltanto se il proprietario si rifiuta o se nel termine dei due anni non attua il programma prestabilito, interviene il pubblico interesse e quindi l'esigenza dell'espropriazione per pubblica utilità con l'applicazione della legge del 1865. Anche io sarei stato favorevole al richiamo alla legge del 1888 che procede ad una valutazione

migliore tra il valore del momento e i redditi catastali, ma per uniformità di indirizzo, come ha detto il relatore, possiamo anche accettare il richiamo ufficiale alla legge del 1865.

Noi dunque diciamo: soltanto se il proprietario non provvede, l'amministrazione procede all'espropriazione degli immobili dell'inadempiente. È questo un concetto fondamentale che sta alla base della nostra proposta alternativa all'espropriazione aprioristica di tutti i proprietari non diligenti. Noi diciamo di stimolare invece l'interesse dei proprietari e soltanto in caso di inadempienza agli inviti o ai programmi dell'amministrazione, procedere all'espropriazione.

Con l'emendamento 17.0.5 parliamo delle opere di trasformazione che possono essere assunte anche dalle società di gestione perché prevediamo società civili di associazione tra proprietari e società di gestione alle quali partecipano i lavoratori, i coltivatori diretti insieme ai proprietari in un'unica amministrazione dell'azienda agricola.

Con l'emendamento 17.0.6 ci richiamiamo a varie possibilità. In altre parole le associazioni di gestione possono acquistare o prendere in affitto terreni limitrofi e in questi casi non si applicano le norme della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che è la causa fondamentale di tutti i guai dell'agricoltura del nostro paese. Il canone di affitto non dovrebbe superare un determinato importo e al momento del rilascio dei terreni prevediamo il rimborso delle migliorie. Inoltre abbiamo previsto l'ipotesi che l'affittuario abbia un diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile, con adeguate garanzie anche su questo punto.

Con l'emendamento 17.0.7 diciamo che la Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica, da noi molte volte citati nel disegno di legge, ad immettersi nel possesso dei terreni limitrofi, anche qui con determinate garanzie circa l'indennità e circa la durata dell'immissione.

Infine con l'emendamento 17.0.8, sempre per agevolare questi accorpamenti, prevediamo varie agevolazioni fiscali sugli atti di compravendita, i contratti di permuta, gli atti di

divisione e gli atti di compravendita di terreni in favore di cooperative.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PALÀ, relatore. Sono contrario agli emendamenti appunto perchè la soluzione che viene proposta e articolata in questi emendamenti è alternativa a quella proposta dalle Commissioni riunite.

Ho già ampiamente spiegato nella replica che non si costituisce un demanio pubblico dei pascoli, che tra l'altro non si chiama così. Il demanio già esiste in Sardegna, attuato con legge regionale, ma questa è tutta un'altra cosa. Questo monte dei pascoli è un punto di concentrazione dei terreni, un punto di passaggio attraverso il quale questi terreni vanno a costituire aziende che devono avere una dimensione economica e sono destinati ai coltivatori diretti ed ai pastori in proprietà o in affitto. Quindi nessun pericolo di costituire una manomorta regionale.

Per quanto riguarda il momento in cui le terre vengono distribuite, mi sembra che le preoccupazioni siano infondate perchè evidentemente noi stiamo predisponendo una legge-quadro, mentre sarà compito della regione emettere tutte quelle norme che debbono regolare la materia. Ritengo che il consiglio regionale, nel predisporre queste norme, sarà così accorto da impedire questa eventualità che viene paventata. Esprimo pertanto parere contrario a tutti gli emendamenti e mi esimo dall'entrare nel merito di ciascuno di essi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, qui ritorna in modo massiccio la critica che si fa a tutto il disegno di legge per questo secondo titolo. Con questi emendamenti si vorrebbero evitare la pretesa costituzione di un latifondo statale ed un esproprio che

si vuol definire indiscriminato, quasi punitivo. Ho detto questa mattina che non esiste tale pericolo. Lo scopo del disegno di legge è soprattutto quello previsto dall'articolo 17, dove è detto esplicitamente che tutto deve essere fatto attraverso la costituzione di aziende singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie. Il concetto è ribadito in modo quasi prolisso altrove. Ad esempio con l'articolo 20 si autorizza la regione a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie « ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati condizioni di maggiore redditività ».

Inoltre nell'articolo 23 si dice: « La sezione speciale dell'Ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole o associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende ». A questo punto in realtà si prevede una riserva del quindici per cento, che può — è una facoltà — essere destinata dalla sezione speciale per costituire adeguate scorte. Mi pare che siamo tutti d'accordo nel dire che nella costituzione di queste aziende e per il buon esito della riforma bisogna tenere presente anche l'esigenza di poter assistere gli imprenditori, soprattutto all'inizio.

Ma, come ho detto questa mattina, c'è un altro argomento. « La sezione speciale dell'Ente di sviluppo è tenuta » — dice testualmente l'articolo 24 — « a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto ».

Quindi non è che si sia contro la proprietà privata. Si vogliono invece costituire finalmente — e non è la prima volta: sono i concetti della riforma che hanno costituito un modello che non abbiamo mai smentito — delle proprietà valide che a certi livelli di appena sufficienza non possono non identificarsi se non con quella che abbiamo chiamato sin dal secondo piano verde « azienda familiare diretto-coltivatrice » che è l'azienda più forte e più valida sotto il profilo dell'agricoltura moderna.

Infine, per quanto riguarda l'esproprio agrario sono previste tre condizioni: la prima è che si tratti di terreni a pascolo permanente; la seconda è che questi terreni siano stati dati in affitto; la terza è che siano stati dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti. Mi pare che, trattandosi di un esproprio così limitato e sottoposto a tante cautele, non si possa parlare di un esproprio generalizzato e indiscriminato.

Questa è la logica del disegno di legge, che segue la scia di un modello di riforma che abbiamo sempre approvato in Parlamento e dal quale non riteniamo oggi di doverci discostare.

Per questo siamo contrari agli emendamenti in esame.

B R O S I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Questo gruppo di emendamenti corrisponde in larga misura agli emendamenti da noi presentati all'articolo 18; tutti riguardano il punto centrale della questione che stiamo discutendo e precisamente quello dell'esproprio. Non mi dilungo sull'argomento poichè mi riservo di intervenire brevissimamente al termine della discussione, in sede di dichiarazione di voto.

Comunque, considerando questo gruppo di emendamenti presentato dal Movimento sociale-Destra nazionale, devo dire che corrisponde al nostro concetto fondamentale, nel senso che sostiene l'idea direttiva che prima di procedere all'esproprio si dovrebbe stimolare la costituzione autonoma delle nuove aziende e addivenire all'esproprio soltanto nel caso che non vi sia una reazione positiva di fronte a questo stimolo.

D'altra parte il sistema introdotto dal disegno di legge n. 1338 del Movimento sociale è diverso dal nostro e quindi non ci sentiamo di approvare tutti gli emendamenti che riflettono quel particolare metodo di applicazione. Daremo dunque voto favorevole all'emendamento 17.0.4 che è l'emendamento centrale del gruppo, in cui il principio della subordinazione dell'espropriazio-

ne ad una precedente operazione di assistenza e di stimolo è affermato in modo chiaro e tale da non discostarsi sostanzialmente dal sistema del nostro disegno di legge. In questo senso io dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 17.0.4.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.2, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.3, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.4, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.5, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.6, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.7, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.8, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 18.

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 è costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sarà applicata con priorità nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 18.

A R E N A , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

« Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 la Regione stabilisce le zone a prevalente economia pastorale nelle quali dovrà essere applicato il programma straordinario di cui all'articolo medesimo e fissa, per ogni zona omogenea, i criteri per l'individuazione e la costituzione di aziende tecnicamente ed economicamente valide.

Allo scopo di facilitare tale costituzione la Regione svolge azione propulsiva e di sostegno economico senza discriminazioni relative alla titolarità delle aziende, favorendo, con opportune provvidenze, l'accorpamento delle terre mediante permuta e compravendite tra proprietari, incoraggiando o promuovendo la creazione di società, di coo-

perative e di organismi consortili volontari tra proprietari, tra proprietari e pastori, tra allevatori ed allevatori ».

Art. ...

« Gli affittuari ed i proprietari interessati, entro un congruo limite di tempo che verrà stabilito dalla Regione autonoma della Sardegna e comunque non superiore a 24 mesi dalla fissazione dei criteri di cui all'articolo precedente, presenteranno, unitamente o singolarmente, agli Ispettorati agrari competenti, per l'approvazione, i relativi programmi e progetti di trasformazione.

Nel caso in cui le singole proprietà non raggiungano la superficie minima per la costituzione di un'azienda economicamente valida i proprietari o gli affittuari si accorderanno con i proprietari o affittuari dei terreni contigui per la formazione di un progetto unico, comunicando gli impegni assunti per l'esecuzione dello stesso; in mancanza di accordo ciascuno indicherà il progetto di accorpamento da lui ritenuto migliore.

L'Ispettorato, prima di decidere, ascolta gli interessati.

Decorso il termine stabilito per la presentazione del progetto, senza che gli interessati vi abbiano provveduto, la Regione sarda dispone la elaborazione di propri progetti di trasformazione. Analogamente si procederà nel caso di progetti non accolti dall'Ispettorato agrario. Infine, essa invita gli interessati all'esecuzione del progetto di trasformazione approvato ripartendo, nel caso di terreni affittati, la responsabilità per l'esecuzione dei lavori tra proprietari ed affittuari, secondo criteri generali che la Regione definirà con propria legge in armonia con gli usi locali, a meno che le parti interessate non abbiano raggiunto tra loro un accordo diretto.

La Regione fisserà, inoltre, con propria legge, i criteri per l'inizio obbligatorio dei lavori e per stabilire il periodo entro il quale essi dovranno essere completati.

Sia le opere a carico del proprietario, sia quelle a carico dell'affittuario per la realizzazione del progetto saranno considerate, a

tutti i fini, quali miglioramenti ai sensi della legislazione vigente in materia di fitti rustici.

In caso di rifiuto o in caso di inerzia nell'esecuzione dei progetti da parte del proprietario — qualora l'affittuario non si assuma l'onere della trasformazione spettante alla controparte, traendone aporporzionali benefici contrattuali — la Regione acquista i terreni mediante trattativa privata o, qualora questa fallisca, mediante esproprio.

In caso di rifiuto o in caso di inerzia da parte dell'affittuario l'onere della trasformazione può essere assunto completamente dal proprietario, che avrà, però, diritto a chiedere la rescissione immediata del contratto di affitto.

Qualora il progetto, approvato dall'Ispettorato o predisposto direttamente dalla Regione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 17, preveda la concentrazione della conduzione aziendale di imprese distinte e non si addivenga volontariamente ad una conduzione aziendale unica, sia attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda in una sola persona fisica, sia attraverso qualsivoglia forma di associazione tra gli interessati, la Regione è autorizzata a provvedere mediante la costituzione di consorzi obbligatori secondo principi da stabilire con legge regionale. La Regione potrà prevedere la costituzione di consorzi relativi a più progetti ».

18. 1

BROSIO, BALBO

In via subordinata all'emendamento 18. 1, al primo comma, inserire, dopo le parole: « coltivatori diretti » le altre: « che non abbiano concorso alla formazione spontanea di aziende economicamente valide secondo i criteri fissati con legge regionale entro un periodo di tempo fissato, zona per zona, dalla Regione e comunque non inferiore ad anni tre dalla fissazione dei criteri medesimi ».

18. 2

BROSIO, BALBO

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 18. 1, al secondo comma, dopo la

parola: « norma », sopprimere le altre: « , che opera in tutta la Sardegna » e, dopo la parola: « applicata » le altre: « con priorità ».

18. 3

BROSIO, BALBO

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Signor Presidente, con gli emendamenti 18. 1, 18. 2, 18. 3, che sono emendamenti sostitutivi, noi abbiamo reintrodotta il sistema del nostro disegno di legge n. 1373 per il periodo che secondo noi dovrebbe intercorrere prima dell'espropriazione. Entra in giuoco, come dicevo, tutto il sistema differente che noi proponiamo e che invece è stato rifiutato dalla maggioranza e dal Partito comunista con il loro disegno di legge. Non mi dilungo su questo perchè non farei che anticipare la mia replica alle osservazioni come sempre molto acute e diligenti del relatore e del rappresentante del Governo al mio intervento. Noi in sostanza insistiamo attraverso questi emendamenti affinchè si dia modo a tutti quelli che sono interessati alla creazione di una nuova rete di aziende, di farlo autonomamente, secondo una iniziativa individuale che sia programmata dalle autorità, assistita e sanzionata, occorrendo, dalle autorità. Questo è il nostro sistema; noi lo reintroduciamo come emendamento e chiediamo su questo il voto. Questo in sostanza per quanto riguarda l'emendamento 18. 1. Con l'emendamento 18. 2 tendiamo a reintrodurre lo stesso sistema in un modo modificativo anzichè sostitutivo, ma sostanzialmente lo scopo del 18. 2 corrisponde a quello del 18. 1.

L'emendamento 18. 3 riguarda una questione che abbiamo sempre sostenuto e cioè che questa legge dovrebbe applicarsi soltanto a quelle che si chiamano le zone interne della Sardegna, che sono definite esattamente nella relazione Medici e che sono le zone in cui predomina l'agricoltura silvo-pastorale, mentre, secondo il sistema del disegno di legge n. 509, la possibilità di un intervento pubblico e di espropriazione,

secondo noi ingiustificata in quanto immediata e indiscriminata, si applicherebbe ovunque vi siano delle aziende pastorali, anche fuori di queste zone interne. Noi siamo contrari a questo e riteniamo che un intervento massiccio che può portare molto bene ma anche molto male, a seconda del modo in cui viene attuato, sia riservato a quelle zone della Sardegna che ne hanno bisogno e che la relazione Medici stessa indica come zone dove esiste una massa di centinaia di migliaia di ettari da trasformare e da ridurre ad aziende moderne, senza bisogno di andare a ricercare nelle altre zone ad agricoltura diversa quelle isole sparse di terreni a pastorizia che vi si possono trovare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PALÀ, relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda il 18.1 dovrei ripetere quanto già dissi diffusamente nella mia replica e quanto ho detto nel dichiarare la mia contrarietà all'emendamento del senatore Endrich e di altri senatori.

Per lo stesso motivo sono contrario all'emendamento 18.2 che non farebbe altro che ritardare — credo inutilmente — l'entrata in funzione del meccanismo previsto dal testo approvato dalle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.3 sostengo che si inserirebbe una norma iniqua e cioè una distinzione tra cittadini non coltivatori diretti proprietari di pascoli permanenti affittati a seconda del luogo di loro residenza.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue **PALÀ, relatore**). Invece è bene che resti il criterio della priorità per le zone interne perchè, salvo il principio che tutti questi possano essere assoggettati all'acquisto o all'esproprio, ciò lo si farà in rapporto alla capacità di mobilitare i capitali necessari a tali operazioni ed al tempo necessario per tutte le operazioni inerenti. Pertanto sono contrario agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono contrario a tutti e tre gli emendamenti presentati. Per quanto riguarda l'emendamento 18.3 che tende a sopprimere le parole: « , che opera in tutta la Sardegna », mi pare di aver capito che la sua motivazione sarebbe dovuta al fatto che vi sono delle zone, quelle costiere, che non sarebbero adibite al pascolo; allora in tal caso opererebbe soltanto l'ipotesi dell'acquisto di terreni idonei e non quella

dell'esproprio perchè, come più volte ho ripetuto, l'esproprio è ammissibile solo quando si tratta di terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti. Pertanto togliere la possibilità a questa riforma di estendersi dovunque anche mediante l'acquisto di terreni idonei (il che presuppone un proprietario che sia disposto a vendere) mi pare che sarebbe come mutilare inutilmente le facoltà della sezione speciale dell'ente di sviluppo.

È per questo che sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 19.

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo stabilisce l'ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una Commissione nominata dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Per i proprietari il cui reddito — ai fini della determinazione dell'imponibile per la imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 — non superi i due milioni, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Al secondo comma sostituire le parole: « dell'esproprio » con le altre: « dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e riportati al valore attuale della moneta ».

19.1 BROSIO, BALBO

Al secondo comma, sostituire le parole: « dell'esproprio » con le altre: « dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutati secondo il valore attuale della moneta ».

19.4 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE, BASADONNA, MAJORANA, BACCHI, GATTONI

Al terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: « Contro la valutazione della sezione speciale dell'Ente di sviluppo di cui all'articolo 20 è ammesso ricorso, entro tre mesi dalla notificazione della decisione all'interessato, alla competente sezione agraria del Tribunale ».

19.2 BROSIO, BALBO

Al quarto comma, dopo le parole: « imposta locale » aggiungere le altre: « sui redditi » e sostituire le parole: « due milioni » con le altre: « duemilionicinquecentomila ».

19.3 PALA, relatore

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . L'emendamento 19.1 è piuttosto importante e scaturisce direttamente da quanto ho detto largamente nel mio intervento nella discussione generale, e cioè che questa espropriazione riesce particolarmente ingiusta nella situazione mone-

taria presente per cui i terreni saranno compensati con delle indennità che per quanto possano essere adeguate — ma non lo sono — nell'ammontare, verrebbero tuttavia tradotte in una moneta che purtroppo si trova in un periodo di inflazione e pertanto in uno stato di svilimento che non si sa come e quando potrà essere arrestato. Abbiamo, infatti, come tutti sanno, un indice di svalutazione della moneta che si aggira dal 15 al 20 per cento all'anno. Conseguentemente abbiamo cercato col nostro emendamento di trovare un punto fermo di riferimento che fosse più giusto sia dal punto di vista della valutazione del prezzo da stabilire in una somma nominale sia dal punto di vista del valore della moneta che è indicata da questo valore nominale.

Sotto il primo punto di vista abbiamo proposto che ci si riferisca non già al momento dell'esproprio o all'anno prima dell'esproprio ma al tempo immediatamente precedente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che è la legge De Marzi-Cipolla: aveva ragione infatti il relatore poco fa, rilevando l'ironia della mia equiparazione fra legge urbanistica e legge De Marzi-Cipolla, ironia giustificata dai loro analoghi effetti espropriatori. Come ho detto in discussione generale la legge De Marzi-Cipolla ha prodotto per i terreni affittati un abbassamento automatico e grave del loro valore e quindi è giusto, se si vuol dare, come dice la rezione Medici e come si propongono, a parole almeno, gli stessi proponenti del disegno di legge di maggioranza, un compenso che sia corrispondente al valore effettivo delle terre, riferirsi al periodo precedente all'entrata in vigore della legge De Marzi-Cipolla e alle conseguenze economiche gravi che essa ha avuto sui prezzi delle proprietà. Questa base poi dovrebbe essere riportata al valore attuale della moneta per evitare il sospetto, del tutto plausibile, che si vogliano ripagare i proprietari, che si vorrebbero compensare integralmente del loro sacrificio, con carta moneta già svalutata e in via di svalutazione: ed è questo il secondo aspetto, monetario, dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.2, esso stabilisce che, contro la valutazione della sezione speciale dell'ente di sviluppo — che dovrebbe decidere sull'ammontare dell'indennità di esproprio — è ammesso ricorso entro 3 mesi alla competente sezione agraria del tribunale. Questa norma ci pare necessaria: infatti qui avremo un ente di sviluppo incaricato di fare tutto, di assistere, di espropriare e poi di affittare, di rivendere e persino di determinare il prezzo dei terreni espropriati. È evidente pertanto che il richiamo ad un ricorso contro eventuali ingiustizie nella valutazione debba essere inserito nella legge. L'obiezione che ci è stata mossa è che qui si applicheranno le norme generali sull'espropriazione (non so poi come si applicheranno) che già concedono il diritto di ricorso e che se inserissimo questo richiamo esplicito ricorrerebbero tutti. Questo mi pare un curioso modo di ragionare: infatti se dobbiamo garantire un diritto di ricorso a questi espropriati — molte volte è gente semplice, modesta, che ha dei piccolissimi terreni dato lo sminuzzamento della proprietà in Sardegna — è più che giusto che richiamiamo il diritto stesso e che specifichiamo anche l'autorità competente in modo da indicare la strada agli interessati e da facilitare loro, se si ritengono lesi, la possibilità di far valere i loro diritti. L'idea di celare l'esistenza di questo diritto, di riferirsi ad altre leggi che essi possono anche non conoscere per evitare che vi siano molti ricorsi ci pare contraria ad ogni senso di giustizia e di equità.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, l'emendamento 19.4, come si legge, è simile all'emendamento illustrato in questo momento dal senatore Brosio.

Voglio aggiungere solo qualche considerazione a quanto già detto dal senatore Brosio. Il richiamo al valore medio di mercato non dell'ultimo anno ma dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge 11

febbraio 1971, n. 11, è quanto mai pertinente soprattutto per la Sardegna. Ricordo che le due sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge dei fondi rustici riguardavano proprio dei terreni a pascolo della Sardegna. Dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio è chiaro che vi è stato un calo notevole nel valore di mercato delle terre a pascolo, quindi anche se ci riportiamo alla media dell'ultimo anno — il che potrebbe sembrare un passo avanti verso un equo indennizzo — in effetti non vi è alcun beneficio concreto, ai fini di un giusto indennizzo, perchè in partenza si è già subito una forte svalutazione con la legge 11 febbraio 1971.

Questa è la ragione del nostro emendamento simile a quello del senatore Brosio che propone di fare riferimento all'anno precedente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 con la rivalutazione secondo il valore attuale della moneta.

Circa poi l'emendamento 19.2 del senatore Brosio, vorrei invitare il collega a ritirarlo per ragioni di opportunità giuridica: ritengo infatti che insistendo per designare il tribunale speciale agrario ci mettiamo su una strada non rispondente al nostro ordinamento giuridico. In base alla legge del 1865, allegato E), quando vi è lesione di diritti soggettivi vi è automaticamente ricorso al tribunale ordinario. Non toccherei quindi questo argomento; preferirei — specie se l'onorevole Sottosegretario ce ne dà atto — che rimanesse stabilito che contro i provvedimenti di determinazione della indennità vi è, in base alla legge del 1865, il ricorso legittimo al tribunale ordinario, essendo inutile creare una nuova competenza di un tribunale speciale agrario.

P A L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A , *relatore*. Il mio emendamento 19.3 tende a sostituire « 2.000.000 » con « 2.500.000 ». La ragione della modifica è di carattere tecnico, poichè essendoci

un riferimento all'imposta locale sui redditi, la cifra di 2.500.000 è appunto il limite che riguarda le deduzioni dei redditi agrari, dei redditi di impresa e dei redditi di lavoro autonomo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , *relatore*. Circa gli emendamenti 19.1 e 19.4, debbo dire che essi si basano sul presupposto che in Sardegna non esista un mercato dei terreni; esso invece esiste e prescinde da tutto quello che ha comportato l'attuazione della legge sui fitti agrari. La preoccupazione potrebbe sorgere se nel testo del disegno di legge avessimo indicato come indennizzo una valutazione basata sulla capitalizzazione del reddito dopo l'applicazione della legge sui fitti agrari. Viene invece indicato un riferimento al mercato, riferimento che riguarda l'anno precedente. Non vorrei che con l'emendamento si raggiungesse l'effetto opposto a quello che i presentatori si erano prefissi. Non si vuole dare un indennizzo inferiore alla realtà; occorre invece dare un indennizzo giusto che corrisponda al mercato dei terreni. Esprimo quindi parere contrario per motivi evidentemente pratici. Per il 19.2 mi associo alla richiesta del senatore Pistolese e prego il senatore Brosio di ritirare l'emendamento poichè qualora insistesse sarei costretto ad esprimere parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per gli emendamenti 19.1, 19.4 e 19.2 esprimo parere contrario per le ragioni esposte dal relatore. In particolare, per quanto riguarda gli emendamenti 19.1 e 19.4, vorrei far notare che il secondo comma dell'articolo 19 stabilisce la forma più favorevole all'espropriando. Infatti avevo proposto in sede di sottocomitato di fare riferimento al quinquennio prece-

dente perchè può darsi che nel corso del quinquennio si sia verificato, per esempio, un miglioramento fondiario, una strada o altro manufatto, che abbia fatto lievitare il prezzo del terreno. Questa lievitazione sarebbe stata assorbita nel corso degli altri anni. Poichè non ho avuto il consenso del sottocomitato, ci si contenti di questo secondo comma che è indubbiamente più favorevole e che attutisce il rigore dell'esproprio che, peraltro, è estremamente limitato.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.2, concordo con quanto ha detto il senatore Pistolese. Se c'è una commissione assolutamente incompetente, è la sezione speciale agraria del tribunale che deve decidere solo su controversie agrarie. Sarebbe un fatto del tutto nuovo e rivoluzionario se così non fosse. Come ho già detto nel sottocomitato e in sede di Commissione, dobbiamo fare riferimento alla regola generale prevista dalla legge del 1865.

Pertanto, tenuto conto di queste dichiarazioni, sarebbe opportuno ritirare l'emendamento per non dare l'impressione che ci si trovi di fronte ad un provvedimento assolutamente inappellabile, il che non può essere.

Sono senz'altro favorevole all'emendamento 19.3, del senatore Pala.

P R E S I D E N T E . Senatore Brosio, insiste per la votazione dell'emendamento 19.2?

B R O S I O . Ringrazio il senatore Pistolese ed il relatore per i loro consigli. Può trattarsi di una questione discutibile, ma poichè non ho elementi sufficienti a convincermi a ritirare l'emendamento che ho presentato d'accordo con i rappresentanti locali, insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo, analogo all'emendamento 19.4 presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal relatore e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 20.

La Regione, con propria legge, istituisce una Sezione speciale dell'Ente di sviluppo, la quale:

a) provvede agli acquisti e dispone gli espropri;

b) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa legge regionale;

c) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

d) assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;

e) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;

f) realizza opere di interesse generale.

La Regione è altresì autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'articolo 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere contrario all'emendamento 20.1 per le ragioni già esposte e al 20.2 per un motivo facilmente comprensibile. Praticamente l'emendamento presentato dal senatore Brosio lascerebbe alla regione, sia pure assistita dagli ispettorati agrari competenti per territorio, tutti questi compiti. Sappiamo — e lo abbiamo ribadito — che le regioni che fanno veramente il loro dovere debbono invece delegare i compiti ai comuni, alle province e ad altri appositi enti pubblici, perchè la regione è un organo programmatore e non deve ripetere, aggravandolo, l'errore che a torto o a ragione è stato imputato al Governo centrale.

Quindi, se venisse approvato l'emendamento 20.2, la regione potrebbe ugualmente (e a mio avviso dovrebbe) delegare all'ente di sviluppo tutti questi compiti, tenuto conto di quanto abbiamo detto questa mattina e abbiamo sempre sostenuto, da dieci anni a questa parte, sulle funzioni regionali degli enti di sviluppo.

Allora tanto vale stabilire fin d'ora che la regione istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, quindi un organo altamente qualificato per questo tipo di riforma, la quale dispone e opera in proposito in conformità delle disposizioni di questa legge e degli appositi provvedimenti regionali al riguardo.

Per queste ragioni sono contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 21.

Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'Ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari.

La Regione, con propria legge, definirà compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'Ente di sviluppo.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 22.

L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

a) sul miglioramento dei pascoli;

b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;

c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

Il programma è vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni può essere assunta dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati.

Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilità foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonché permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Endrich e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ARENÀ, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone un programma coordinato di interventi da operarsi sui terreni comunali e su quelli privati, nell'ambito di zone omogenee, secondo le previsioni dei piani zonali, fondato:

- a) sul miglioramento dei pascoli;
- b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascolo;
- c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento;
- d) sulla trasformazione a coltura irrigua specializzata dei terreni.

Il programma, da predisporre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vincolante.

L'iniziativa per le realizzazioni dei miglioramenti può essere assunta dalle aziende speciali, costituite nei Comuni, per i terreni di proprietà comunale, da coltivatori o allevatori singoli o associati.

Il programma deve inoltre prevedere l'aumento delle disponibilità foraggere, la specializzazione della produzione agricola, l'in-

cremento dell'occupazione, nonché miglioramenti del sistema idrogeologico ».

22.1 **ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE, BASADONNA, MAJORANA, BACCHI, GATTONI**

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Anche questo emendamento è semplice perchè ricalca in parte l'articolo 22 del disegno di legge n. 509. Noi proponiamo che l'amministrazione regionale con i mezzi ordinari e straordinari disponga un programma coordinato fondato: a) sul miglioramento dei pascoli; b) sulla trasformazione dei pascoli in prati-pascolo; c) sul rimboschimento dei terreni; e fin qui il testo è uguale a quello del 509. Aggiungiamo però una lettera d): sulla trasformazione a coltura irrigua specializzata dei terreni, sempre per il concetto che abbiamo illustrato prima, cioè di estendere gli interventi disposti con questa legge a tutta l'agricoltura e non soltanto alla parte riguardante i pascoli.

Nell'ultima parte dell'emendamento escludiamo, rispetto al testo del 509, l'ente di sviluppo per le ragioni che abbiamo già illustrato a proposito del precedente emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PALÀ, relatore. Sono contrario all'emendamento anzitutto perchè il contenuto della lettera d) è già presente nei programmi e nella legislazione regionale. Infatti anche nelle zone agro-pastorali ci si occupa della trasformazione a coltura irrigua specializzata dei terreni laddove questo sia possibile. Quindi a mio avviso questa norma è inutile.

Sono poi contrario agli altri due commi dell'emendamento per i motivi che ho illustrato quando ho espresso il mio parere contrario al precedente emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario per le medesime ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Endrichi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

ARENA, *Segretario*:

Art. 23.

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Brosio e Balbo. Se ne dia lettura.

ARENA, *Segretario*:

Al secondo comma sostituire la cifra: « 15 » con l'altra cifra: « 10 ».

23.1

BROSIO, BALBO

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento ha un carattere eminentemente subordinato. Quello che noi vorremmo, secondo il nostro disegno di legge e secondo lo spirito e i principi che lo animano, sarebbe di non lasciare affatto questa riserva di terre foraggere (il disegno di legge propone il 15 per cento; quindi, su 400.000 ettari di terre, se non sbaglio, sarebbero almeno 60.000 ettari, che non è poco) in mano alla sezione dell'ente di sviluppo. Se questa sezione dell'ente di sviluppo è destinata semplicemente a promuovere il miglioramento delle aziende e poi a venderle o affittarle affidandole all'autonomia iniziativa e capacità degli imprenditori agrari, non si capisce perchè debba tenersi per conto suo le foraggere stabilendo un rapporto di fornitura e praticamente anche di dipendenza di queste aziende dall'ente di sviluppo stesso. Questo è uno dei segni — ce ne sono degli altri e li illustrerò dopo — della volontà di mantenere l'ente di sviluppo a capo di tutte queste aziende cosiddette autonome, che sotto molti aspetti sarebbero autonome fino a un certo punto.

La eliminazione della quota di riserva di foraggere sarebbe a nostro avviso conforme a quello spirito e a quell'intento che la stessa maggioranza, gli stessi proponenti del disegno di legge pretendono di voler osservare e rispettare. Ma poichè a questo non possiamo arrivare, in via subordinata proponiamo almeno che questa quota di riserva sui terreni si riduca dal 15 al 10 per cento, che a noi pare tecnicamente sufficiente e tale da limitare almeno, se non da eliminare, il potere e la permanente influenza della sezione dell'ente di sviluppo su queste cosiddette autonome proprietà, in realtà dipendenti e tutelate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PALA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 23.1 perchè proprio per motivi tecnici è stata decisa la percentuale del 15 per cento da destinare

alle foraggere. Questo era uno dei punti determinanti del disegno di legge. Infatti, come già ebbi occasione di dire alle Commissioni riunite, non si può procedere al miglioramento dei pascoli se non va via il bestiame ovino. Ora, perchè questo bestiame possa essere allontanato dai pascoli almeno per due anni, occorre che siano già costituite in quelle zone delle riserve di foraggio. Se questo non avviene, tutto il progetto di miglioramento e di trasformazione dei pascoli non può reggere. Già la percentuale del 15 per cento mi sembra bassa.

Per quanto riguarda la gestione di queste aziende foraggere, la legge dice che l'ente provvede alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative. Ciò significa che una parte sarà gestita direttamente ed una parte in cooperativa. Sarà la regione, che in questa materia ha competenza, a stabilire quale parte spetta in gestione diretta all'ente e quale parte spetta alle cooperative. Potrà anche decidere che tutta la gestione di queste aziende sia destinata alle cooperative. La parte liberale presente nel consiglio regionale certamente farà una battaglia perchè ci si muova in questa direzione. Sono quindi contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono contrario all'emendamento. Praticamente il secondo comma dell'articolo 23 è un'eccezione all'imperativo categorico contenuto nel primo comma dell'articolo 24. Si tratta infatti di dare all'ente che presiede a questa riforma la possibilità, per l'assistenza alle aziende che va a costituire, di avere adeguate scorte. Il problema se sia sufficiente il 10 o il 15 per cento è solo tecnico. Nel dubbio è meglio rimanere sul 15 per cento anche tenendo presente che, per usare di questa facoltà, deve essere accertata la necessità di costituire adeguate scorte. Al di fuori di questo, sarebbe illegittimo l'uso di tale facoltà.

Questo naturalmente lo vedrà l'Assessorato all'agricoltura della regione, quindi la Giunta regionale, quindi il Consiglio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 24.

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purchè il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda già economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale.

Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprietà agli aventi diritto e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

La sezione speciale dell'Ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni già del monte pascoli concessi in proprietà.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 24.

A R E N A , *Segretario:*

Al primo comma, sopprimere le parole: « sia in affitto ».

24. 3 **ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE, BASADONNA, MAJORANA, PAZIENZA, GATTONI**

re venga fatta con serietà. Se il Senato non vorrà accettare queste modifiche vuol dire che vorrà lasciare nella nebulosità la formulazione dell'articolo e anche l'assegnazione delle terre.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Per evitare una dichiarazione di voto sul primo emendamento illustrato dal senatore Pistolese vorrei fare una breve osservazione sull'articolo 24. Il primo comma di tale articolo è il risultato di un emendamento da noi presentato e accolto con qualche modificazione in Commissione. Vorrei anzitutto rilevare, perchè rimanga agli atti, che la modificazione suggerita al nostro emendamento consisteva nel sostituire le parole: « La sezione speciale dell'Ente di sviluppo è obbligata a cedere i terreni », con le altre: « La sezione speciale dell'Ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni »; Ho aderito in Commissione a questo cambiamento, solo perchè per me, giuridicamente e sostanzialmente, non c'è differenza tra le due versioni, dal momento che la parola « tenuta » non è qualcosa di diverso o di più attenuato della parola « obbligata ». Quando in diritto si dice che chiunque, ente pubblico o persona privata, è tenuto a qualche cosa significa che è obbligato giuridicamente. Pertanto, per evitare che si possa dare in seguito un'interpretazione diversa alla disposizione, ci tengo che sia chiaro che la parola « obbligata » e la parola « tenuta » significano la stessa cosa. Quanto poi alla proposta di sopprimere le parole « sia in affitto » del senatore Pistolese, credo che completi il pensiero che animava il nostro emendamento e mi sembra che comporti non soltanto un elemento di chiarezza ma anche di sostanziale aderenza al nostro concetto che cioè questo Ente di sviluppo non deve diventare un ente di gestione, ma deve rimanere quel tramite tra la proprietà presente, che si suppone inattiva, e quella dei destinatari, che si presuppone efficace e operativa, come è stato proclamato del resto anche dal

relatore e dal Governo. Voterò quindi a favore di questo emendamento.

Passo quindi agli emendamenti 24.1 e 24.2 da me proposti. Il primo emendamento risponde sempre al concetto di evitare che si formi questa cosiddetta manomorta, che si formi cioè un patrimonio terriero che rimanga a lungo nelle mani dell'ente di sviluppo e che perpetui una situazione che a parole tutti dichiarano di volere escludere. Ma dichiarare che questo Ente di sviluppo non è lì per creare un tale patrimonio autonomo e poi riservargli la quota delle terre foraggere, riservargli il diritto di prelazione e non stabilirgli nessun termine per compiere queste operazioni significa proclamarlo permanente e dargli tutte quelle caratteristiche che noi criticiamo e che da parte della stessa maggioranza si sono volute smentire. Quindi abbiamo presentato questo emendamento, secondo il quale passati cinque anni di gestione da parte della sezione speciale, senza che essa sia riuscita a realizzare il suo scopo, cioè a vendere i pascoli riuniti e migliorati, allora i terreni dovranno ritornare necessariamente all'originario proprietario; perchè se il compito dell'operazione è quello di far sì che i terreni attualmente a pascolo brado siano trasformati e trasferiti ad aziende pastorali moderne, e se tale operazione non riesce, bisogna pur riconoscere che essa è fallita e che bisogna ritornare allo *status quo ante*.

L'emendamento 24.2 si riferisce precisamente al diritto di prelazione, che è forse l'elemento preminente che caratterizza proprio questa volontà di permanenza del diritto dell'Ente di sviluppo sui terreni, questa volontà di creare qualche cosa che si potrà chiamare pittorescamente mano morta, ma che comunque sarà un patrimonio stabile, un patrimonio pubblico non destinato a ritornare in proprietà privata in modo autonomo e definitivo, perchè il diritto di prelazione segna, esprime nel modo più caratteristico il dominio eminente dell'Ente di sviluppo sul complesso terriero, dato che anche nel caso di vendita di terreni già trasferiti l'Ente di sviluppo si riserva il diritto di ricomprarli. Ma che ragione c'è? Noi non

vediamo nessuna ragione. Dal momento che queste aziende sono state create, che sono state ritenute una promessa di operazioni agricole efficienti, ebbene le si lascino in proprietà piena agli assegnatari o ai compratori e non si vincoli questa proprietà fin dall'inizio, con questo diritto eminente di carattere pubblico, che proprio esprime, secondo noi, in modo chiarissimo, il principio che noi combattiamo e che da parte della maggioranza si professa di non voler attuare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , relatore. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 24.3, perchè la principale preoccupazione di chi ha elaborato questo testo era quella di consentire al concessionario dei terreni una libera scelta tra la forma della proprietà e la forma dell'affitto, perchè si ritiene che non tutti i concessionari siano in grado di scegliere la forma della proprietà o vogliono scegliere la forma della proprietà e che una parte di essi possa trovare più conveniente scegliere la forma dell'affitto.

Ecco perchè questo primo comma è stato oggetto di numerose elaborazioni. D'altra parte l'accoglimento in questo articolo di diversi emendamenti di parte missina e di parte liberale dimostra che l'intendimento di chi ha fatto la prima stesura, cioè della Commissione d'inchiesta, era appunto quello non di creare un demanio pubblico dei pascoli ma di creare una specie di camera di compensazione in cui i terreni entrino ed escano per evitare che si ricostituisca in Sardegna un sistema in cui la proprietà sia polverizzata e in cui le aziende non abbiano più la dimensione economica che con un enorme sforzo che stiamo chiedendo alla solidarietà dello Stato — stiamo chiedendo 100 miliardi — per acquistare questi terreni, vogliamo garantire. Soltanto questo è il motivo per cui si è discusso sul termine « può cedere », « cede », « è tenuta a cedere »; per significare che c'è questa possibilità per il

concessionario di scegliere due forme: gli si lascia la libertà di scegliere la proprietà o l'affitto.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, il 24.4 presentato dal senatore Endrich, sono contrario; anzi pregherei il presentatore di ritirarlo perchè la regione è tenuta a fare una legge che regolerà le modalità. Pertanto è inutile che diciamo che la regione deve fissare le modalità: è chiaro che le fisserà, anzi la regione, per un precedente meccanismo che a titolo di esperimento ha posto in essere, ha già iniziato l'elaborazione e l'emanazione di determinate norme che prevedono l'attuazione di questo sistema. Dunque mi sembra inutile dire queste cose in quanto entriamo in una facoltà che deve essere lasciata alla regione.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.1 dei senatori Brosio e Balbo sono contrario per i motivi già espressi quando ho parlato sul problema della libertà di scelta tra acquisto ed affitto. Il monte pascoli per un certo periodo sarà permanente. Già abbiamo detto che la riforma del sistema agro-pastorale non inizia quest'anno e termina l'anno venturo: si tratta di un settore estremamente difficile, con problemi particolari e complessi per la soluzione dei quali la Commissione d'inchiesta ha ritenuto di dover indicare il periodo di un quindicennio. Ed un quindicennio rappresenta quasi una generazione nel mondo della pastorizia in Sardegna, per cui l'emendamento in base al quale dei pezzetti di terreno sparpagliati qua e là una volta che dovessero essere venduti dovrebbero ritornare al precedente proprietario non risolve niente: potrebbe salvare un principio molto vago e generico per la difesa della proprietà, ma non serve affatto a raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono anche io d'accordo con il relatore nel ritenere che l'articolo 24 contiene precetti e condizioni inderogabili,

ma presuppone che la regione poi emani dei regolamenti; e mi pare che un primo precetto inderogabile sia indicato nell'espressione « è tenuta ». A questo riguardo voglio assicurare il collega Brosio, essendo stato io a voler l'espressione « è tenuta » al posto dell'espressione: « è obbligata », che la dizione è più indicata per una disposizione di legge che si riferisce alla pubblica amministrazione. Infatti è meglio dire « è tenuta » anziché « è obbligata ». Ma il contenuto giuridico è perfettamente identico.

Dicevo che i precetti e le condizioni inderogabili dell'articolo 24 sono appunto costituiti in primo luogo dall'espressione: « è tenuta a cedere... sia in proprietà sia in affitto ». È questo un fatto alternativo che è meglio mantenere, perchè può darsi che tutti o la massima parte vogliano i terreni in proprietà o tutti o una massima parte li vogliano in affitto.

L'altra condizione è espressa dal « purchè ». In ogni caso, infatti (sia nel caso di vendita, sia nel caso di cessione in affitto), c'è il « purchè » che noi vogliamo come norma inderogabile e cioè (se non si tratta di una azienda già economicamente valida) purchè ci sia l'impegno « alla costituzione di un'azienda pastorale efficiente... ».

L'altra condizione inderogabile per la cessione è che « dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati... ». È chiaro che poi anche tra i pastori e i coltivatori diretti bisognerà stabilire delle priorità per dire quali sono i preferiti. (*Interruzione del senatore Pistolese*). È bene che comunque noi diciamo che non accettiamo l'emendamento dei senatori Endrich ed altri perchè a nostro avviso la regione è chiamata a dare a questa materia ovviamente una regolamentazione.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 24.1 ritengo che si tratti di materia che deve essere riservata alla regione. Sono pure contrario all'emendamento 24.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.3, del senatore Endrich e di altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Pistolese, insiste per la votazione dell'emendamento 24.4?

PISTOLESE. Ritiro l'emendamento tenuto conto del fatto che sia il relatore, sia il Governo assicurano che la regione deve fare un regolamento per disciplinare la materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, dei senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, dei senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

A R E N A, Segretario:

Art. 25.

Il programma per l'acquisizione dei terreni è predisposto dalla sezione speciale dell'Ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 25.

A R E N A, Segretario:

Aggiungere i seguenti commi:

« Gli enti di sviluppo dovranno annualmente presentare alla Regione un rapporto dettagliato di tutte le operazioni compiute in attuazione dei programmi e delle attività indicati nei precedenti articoli 19 e 23, con la spiegazione e giustificazione dei tempi di adempimento.

Le operazioni di trasformazione, accorpamento, ripartizione, assegnazione e vendita dei terreni espropriati dovranno essere compiute con la massima possibile rapidità e in ogni caso entro cinque anni dal loro avvio in base alla legge regionale o ai programmi predisposti dalla Regione. Una dilazione parziale per casi giustificati ed eccezionali da indicarsi specificamente nel provvedimento di proroga potrà essere concessa dalla Regione per altri cinque anni ».

25. 1

BROSIO, BALBO

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Signor Presidente, questo è l'ultimo emendamento che avrò l'onore di illustrare sul disegno di legge al nostro esame.

Tra parentesi osservo che per l'emendamento 24. 2 che è stato respinto testè non ho udito una motivazione del relatore: era un emendamento importante, e registro semplicemente questa significativa assenza di motivazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 25. 1, mi pare che in Commissione la discussione si fosse orientata su per giù in modo analogo a quella ora avvenuta sull'emendamento 24. 4 dei senatori Endrich e Nencioni, cioè si era detto che queste norme che riguardano il rendiconto che l'ente di sviluppo dovrà dare sulle sue operazioni, i termini e le modalità delle operazioni stesse e le conseguenze eventuali del non rispetto di questi termini e di eventuali dilazioni potranno essere discusse in occasione della discussione della legge regionale che dovrà essere emanata, per cui tali questioni rimangono impregiudicate.

Se il relatore e il Governo confermeranno che questo è lo spirito con cui ci si oppone a questo emendamento, allora ne prendo atto; se viceversa questa non fosse la giustificazione — come io credo dovrebbe essere se sarà mantenuta quella che io ho capito essere la posizione assunta in Commissione — in questo caso insisterei anche più fortemente sul-

l'emendamento stesso perchè è indispensabile, come avevo già detto a proposito dell'emendamento 24. 1, che si pongano una certa regola e un certo limite all'azione della sezione dell'ente di sviluppo che proclama di voler agire transitoriamente per creare delle nuove, più efficienti e più produttive aziende, ma dovrà rispondere del modo come eserciterà questo compito e rispettare termini che le impongano di portare il suo compito alla fine in un tempo adeguato e di non eternizzarlo.

Questa è l'illustrazione dell'emendamento da noi presentato all'articolo 25.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PALA, relatore. Sono contrario a questo emendamento e vale per esso quanto ho detto prima a proposito dell'emendamento 24. 4 del senatore Pistolese. Cioè questa è una legge-quadro e noi stiamo definendo le linee generali entro le quali si muoverà questo sviluppo soprattutto nel settore agro-pastorale. Non abbiamo voluto specificare nel dettaglio tutti gli adempimenti e tutto ciò che deve essere fatto in attuazione di questa legge, ma abbiamo detto che la regione ha competenza primaria in materia di agricoltura. Pertanto la regione ha tutto l'interesse a fare una legge che controlli minutamente l'operato dell'ente di sviluppo e questo è un interesse politico generale in quanto l'ente di sviluppo è un ente dello Stato e la regione in questi 20 anni sull'ente dello Stato non ha potuto avere nessuna possibilità di controllo; è un ente dello Stato che opera in Sardegna in agricoltura, in una regione a statuto speciale, dove l'agricoltura è di competenza primaria della regione.

È evidente, di fronte a questa situazione, che noi stiamo dando alla regione uno strumento ed un mezzo per agire e controllare l'attività dell'ente di sviluppo ed è evidente che la regione ha tutto l'interesse ad esprimere una normativa in cui tutta questa capacità di controllo sia contenuta.

Questi sono i motivi per cui sono contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo sull'impostazione tracciata dal relatore, il che mi porta ad essere contrario all'emendamento. Pare che il collega Brosio abbia la preoccupazione che si crei una sezione dell'ente di sviluppo che diventi sovrana e insindacabile nella gestione di questa riforma. Noi invece riteniamo che tutto ciò che non diciamo in questa legge debba essere oggetto di regolamentazione specifica da parte della regione, che è in ultima analisi e rimane la protagonista della gestione di questo piano di rinascita. Questo titolo secondo inizia con l'articolo 17, in cui facciamo esplicito riferimento a questi doveri della regione: « In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita dell'Isola, la regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade... ».

Quindi la responsabilità piena, continua e assidua del piano di rinascita che prevediamo è propria della regione e non già di questa sezione speciale che è istituita per agire come ente operativo, sia pure con larghe possibilità, ma sempre nell'ambito delle direttive e dei regolamenti regionali.

BROSIO. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo, che ritengo impegnative, e, in coerenza con quanto ho detto in precedenza, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

RICCI, *Segretario:*

Art. 26.

Per l'attuazione delle norme previste dal Titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è autorizzata la spesa di 260 miliardi, che saranno così ripartiti:

10 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per gli acquisti e gli espropri;

11 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

5 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984, per la forestazione.

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla Regione che istituirà per esse una contabilità speciale.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 26.

RICCI, *Segretario:*

Al primo comma sostituire la cifra: « 260 » con l'altra: « 300 ».

26.1

BROSIO, BALBO

Al primo comma, sostituire i tre capoversi con i seguenti:

« 1 miliardo per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per gli acquisti e gli espropri;

2 miliardi per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 11 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

1 miliardo per l'anno 1974, 4 miliardi per l'anno 1975 e 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per la forestazione ».

26. 2

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . L'emendamento 26. 1 è precluso dall'esito della votazione dell'emendamento 1. 1.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per il 26. 2, mi ricollego a quanto ho detto per analogo emendamento sul titolo I. Praticamente, tenuto conto del previsto, sollecito *iter* parlamentare del provvedimento in esame e ai fini di una normativa costituzionalmente più aderente, la previsione di spesa per l'anno 1975 può trovare, se l'emendamento è accolto, un'anticipazione nel corrente anno finanziario per complessivi 10 miliardi di lire.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

TITOLO III

Copertura

Art. 27.

All'onere di lire 600 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni dal 1975 al 1985, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di

credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 e successive modificazioni.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1973 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 27.

RICCI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1974 si provvede con corrispondente ri-

duzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

27.3

IL GOVERNO

Sostituire il primo comma col seguente:

« All'onere di lire 1.200 miliardi derivate dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni dal 1975 al 1983, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito ».

27.4

ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE, BASADONNA, MAJORANA, GATTONI, PAZIENZA

Al primo comma sostituire la data: « 1985 » con l'altra: « 1984 ».

27.1

PALA, relatore

Sopprimere gli ultimi due commi.

27.2

PALA, relatore

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Praticamente sostituiamo all'articolo 27, come previsto nel testo proposto dalle Commissioni, due articoli: un articolo 27 che sostituisce l'altro 27 del titolo III e un 27-bis per provvedere alla copertura. Il primo emendamento provvede all'onere dei 10 miliardi (che abbiamo anticipato come spesa per il 1974) nel modo consueto. Per quanto riguarda la copertura totale della

spesa, riterremmo che al momento il proposto ricorso al mercato finanziario non sia opportuno stabilirlo per tutta la durata; è più conveniente invece, come dice l'emendamento 27.0.2 stabilirlo di anno in anno. A questo riguardo l'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 27.4, 27.1 e 27.2 sono preclusi.

Da parte del senatore Endrich e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. ...

« La somma di 600 miliardi, prevista dalla presente legge, viene indicizzata con riferimento al costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica alla data di presentazione del disegno di legge.

L'applicazione delle modifiche quantitative delle somme previste ed impiegate annualmente avverrà con variazione di bilancio ».

27.0.1 **ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, BACCHI, DE FAZIO**

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , relatore. Il mio parere è contrario.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono contrario anch'io all'emendamento. Però, dal momento che ho la parola, mi preme dire ancora qualche cosa sull'emendamento 27.0.2, presentato dal Governo in accoglimento delle istanze presentate da tutti i settori del Senato e dal relatore.

Intanto è già finanziato il piano decennale della pastorizia, che procede fino al 1979. Ci sono oggi in più 600 miliardi; nel 1979, alla fine di quel piano, è prevista una norma che praticamente impegna il Parlamento a stabilire con legge di bilancio l'ulteriore somma da attribuire, in aggiunta a quella prevista dalla presente legge, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli primo e secondo della legge stessa.

- In conclusione, di anno in anno, tenuto conto delle esigenze di questo piano di rinascita dal 1979 al 1984 si dovrà stabilire con legge di bilancio una somma che andrà ad aumentare i finanziamenti già previsti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, già illustrato dall'onorevole Sottosegretario.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. ...

« Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1984, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazione di

ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1979 al 1984, sarà altresì stabilita l'ulteriore somma da attribuire in aggiunta a quella prevista dalla presente legge per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa ».

27. 0. 2

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

P A L A , relatore. Sono naturalmente favorevole a questo emendamento e sono particolarmente soddisfatto che il Governo l'abbia presentato. Infatti con esso si chiude il quadro della previsione dei mille miliardi che aveva tracciato il disegno proposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Non solo il Governo è notevolmente venuto incontro alle esigenze della Sardegna con lo stanziamento di 600 miliardi, ma con la fine del piano della pastorizia di 80 miliardi, già stanziati cinque anni fa, ritiene di poter integrare quello stanziamento con questa legge. E questo sarà deciso anno per anno con legge di bilancio. Ringrazio pertanto il Governo per aver presentato questo emendamento.

P I N N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I N N A .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero affermare preliminarmente che attribuiamo una particolare considerazione al secondo capoverso dell'articolo aggiuntivo illustrato testè dall'onorevole sottosegretario Schietroma a nome del Governo, soprattutto per quanto si riferisce all'impegno ivi contenuto.

Nella seconda parte l'articolo, come è noto, recita testualmente: « Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascu-

no degli anni dal 1979 al 1984, sarà altresì stabilita l'ulteriore somma da attribuire in aggiunta a quella prevista dalla presente legge per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa ».

L'impegno contenuto nel citato articolo corregge in parte una certa chiusura iniziale da parte del Governo di cui ha parlato ieri ampiamente il collega senatore Pirastu: il Governo infatti, come si ricorderà, ridusse il finanziamento del disegno di legge in esame da mille miliardi, come veniva richiesto unanimemente dalla Commissione d'inchiesta sui fenomeni di criminalità, a 600 miliardi. Tale riduzione ha determinato una preoccupazione costante durante tutto l'iter legislativo da parte di numerosi colleghi poichè, se non fosse stata in qualche modo corretta, avrebbe potuto precludere lo stesso raggiungimento dei traguardi ipotizzati nello stesso disegno di legge che prevede appunto uno sviluppo organico ed equilibrato dei diversi comparti produttivi, ulteriori incrementi del reddito e una loro equa distribuzione sul piano settoriale e territoriale. Ci auguriamo quindi che negli anni che corrono dal 1979 al 1984 il Governo vorrà mantenere i suoi impegni nei confronti dell'Isola troppo a lungo dimenticata, come è stato storicamente dimostrato. Se il Governo ed il Parlamento, ciascuno nel proprio ambito, vorranno mantenere l'impegno della ulteriore somma da attribuire in aggiunta a quella prevista, si creeranno — non vi è dubbio — le condizioni di una effettiva solidarietà democratica, così come, mediante l'articolo 38 dello statuto, già ne gode la Sicilia. Si tratta, in buona sostanza, di un atto di giustizia riparatore che valutiamo nella sua essenza politica oltre che amministrativa e pertanto confidiamo che il Parlamento si faccia sempre garante della solidarietà nazionale, dalla quale molto si attendono le classi lavoratrici e tutto il popolo sardo per la soluzione dei problemi che in questo modo divengono i problemi della nazione.

Non sottovalutiamo peraltro la stessa genericità dell'impegno, come viene configurato. Tuttavia, per quanto ci riguarda, il nostro Gruppo farà quanto possibile perchè si adempia compiutamente a questo impegno.

Concludo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il voto favorevole del

Gruppo comunista all'emendamento presentato dal Governo anche perchè, tra l'altro, analoga iniziativa abbiamo manifestato di voler assumere durante il dibattito sullo schema del disegno di legge in esame e quindi nella sostanza non possiamo che trovarci concordi. Esprimo infine l'augurio che secondo una leale interpretazione dell'impegno il Governo voglia atteggiarsi positivamente nei confronti della Sardegna, garantendo il carattere aggiuntivo e straordinario dell'intervento, nella consapevolezza che ai problemi sociali, talvolta drammatici, debbono corrispondere risposte civili da parte dello Stato democratico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 27. 0. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Samonà. Ne ha facoltà.

S A M O N À . La Sinistra indipendente dichiara di dare il suo voto favorevole al disegno di legge Spagnolli ed altri concernente rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Abbiamo preso questa decisione essenzialmente per quel che riguarda la riforma dell'assetto agro-pastorale contenuta nel titolo II, perchè in questa parte della legge si dà finalmente al pastore un minimo di sicurezza e di stabilità, fondamentali anche per combattere il banditismo sardo delle zone interne. Ciò istituendo una forma di pastorizia stanziale necessaria a dare al pastore un minimo di stabilità economica. Perciò il disegno di legge opportunamente concepisce delle aziende unitarie nelle quali si possa assicurare agli allevamenti ovini il completamento del loro ciclo produttivo.

Si mira quindi a non avere più la pastorizia nomade ma una pastorizia contrassegnata da una moderna e razionale organizzazione di attività. Certo, per ottenere risultati positivi occorrerà una paziente opera antro-

pologica e di politica sociale che operi in profondità per superare uno stato di cose che ha tradizioni secolari.

Le 15 zone omogenee indicate dal piano, che corrispondono complessivamente a 1 milione 250.000 ettari, con 476.437 abitanti, secondo quanto ci riferisce il relatore, danno una idea dell'imponenza di questa area ad economia agro-pastorale in cui esistono, oltre ai pastori isolati, ben 23 aziende pastorali che dovrebbero trovare, con le norme del presente disegno di legge, nel loro interno, l'energia per rinnovarsi.

Infatti il disegno di legge si propone di contribuire a far coincidere le imprese pastorali con la proprietà dei pascoli facendo in modo che l'intervento pubblico abbia il fine di attuare, in un ragionevole limite di tempo, il trasferimento ai pastori delle terre a pascolo, assicurando loro la dotazione dei foraggi occorrenti nei periodi di emergenza, mediante un monte dei pascoli da assegnare, gestire e amministrare con un autonomo organismo nell'interesse agro-pastorale; e non è cosa certamente di poco momento.

Per ottenere la trasformazione delle imprese pastorali nomadi e transumanti in una impresa stanziale si valuta un fabbisogno di circa 400.000 ettari di proprietà privata e, poichè si prevedono 15 anni come ragionevole lasso di tempo — e mi auguro che bastino — la legge prevede giustamente che l'esproprio sia realizzato nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge. Anche i previsti miglioramenti fondiari sono essenziali per dar vita alle aziende pastorali. Tutto questo è veramente indicativo di un progresso straordinario per l'agricoltura di una regione.

Pur rassegnandoci ad accogliere gli altri titoli della proposta di legge, non possiamo non osservare che le altre proposte incidono fortemente sulle competenze urbanistiche della regione sia per quello che riguarda il capo II sugli interventi per lo sviluppo industriale che incidono ovviamente anche sull'urbanistica, sia soprattutto per quello che riguarda il capo III sugli interventi per lo sviluppo urbano.

A differenza delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che hanno già i loro piani territoriali regionali, e a differenza delle regioni a statuto ordi-

nario che li stanno approntando, le due regioni Sicilia e Sardegna, per ragioni nelle quali non voglio entrare, non hanno ancora fatto alcuno studio completo per approntare tale piano, che è indispensabile a tutti gli interventi, al loro coordinamento, alla loro unità per parti e alle reali compenetrazioni tra le iniziative locali (della popolazione comunale, della regione) e quelle più vaste attribuite dalla moderna urbanistica a comprensori di più comuni nei quali il piano regionale deve pensarsi oggi articolato.

Non è piccolo impegno, ma indispensabile se vogliamo che ad ogni livello gli interventi di ogni tipo trovino un loro necessario passaggio dalle proposizioni astratte ad alto livello proprie della nazione, a quelle concrete e qualificate a livello dei comuni grandi e piccoli. In tutte le regioni si sente ormai indispensabile il passaggio dalle proposizioni urbanistiche ed economiche regionali a proposizioni localizzate più concrete che sono formate da un ente intermedio tra regione e comune. Ricordiamo la polverizzazione dei comuni italiani, ricordiamo come fino ad ora l'intervento economico ed urbanistico della Cassa per il Mezzogiorno ha ignorato i comuni o quasi e per la loro polverizzazione ha imposto l'intervento dall'alto. Per questo è fallita fino ad oggi ogni promozione urbanistica, sociale ed economica di tipo capillare, che è poi quella che conta soprattutto per le classi lavoratrici se, appunto, integrata con l'istituto comprensoriale di autonoma formazione.

Mi sono dilungato su questo problema di base perchè mi auguro che i miei colleghi sardi portino alla regione l'esigenza di formare con estrema urgenza un piano territoriale regionale articolato per comprensori, unico strumento democratico, urbanisticamente, politicamente e socialmente, indispensabile per la vita futura di ogni regione italiana. Dopo questo incitamento che potrei chiamare tecnico, se volete (mi scuso ma ho creduto doveroso farlo), dichiaro a nome della Sinistra indipendente di approvare la legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mazzei. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei soffermarmi su due dati che ricavo dalla relazione assai lineare del collega Pala e sono i dati relativi da una parte all'aumento del reddito *pro capite* e dall'altra a fenomeni, che soltanto formalmente possono sembrare contraddittori, che riguardano purtroppo l'aumento della disoccupazione e l'aumento dell'emigrazione. Credo che questo ci porti ad una riflessione piuttosto amara su quello che è stato fino adesso l'impegno, anzi vorrei dire, anche al di là dell'impegno, il risultato dei dieci anni del piano di rinascita della Sardegna, ed il risultato di quelle che in gergo definiamo le cattedrali nel deserto. E devo dire che il tentativo contenuto in questa legge di indirizzare particolari agevolazioni per quanto riguarda la piccola e media impresa credo sia uno dei dati più positivi, che va sottolineato con maggior vigore. L'altro dato al quale intendo riferirmi è il risultato in cifre di quello che è stato, direi, il fallimento del primo piano. E mi riferisco soprattutto agli stanziamenti che erano previsti nel piano 1963-1975 e alla situazione al 31 dicembre 1972. In particolare si dice che è mancato il coordinamento, è mancata la programmazione; e questo purtroppo non è un fatto nuovo: per la denuncia del fallimento della programmazione in Italia ci si può riferire come testo più autorevole, anche per l'esperienza diretta, alla recente testimonianza del segretario generale della programmazione. Però quel che mi sembra vada sottolineato è che se è vero che è mancata la coordinazione, che le procedure si sono rivelate più macchinose del previsto, è anche vero però che lamentarsi del mancato carattere di aggiuntività delle somme stanziare col piano della rinascita, quando dei 400 miliardi previsti ne sono stati impegnati solo 218, mi pare eccessivo, ed è un dato che squarcia altri veli. E quando si dice che sono state addirittura finanziate opere pubbliche di competenza regionale, statale, degli enti locali, questa è la dimostrazione che evidentemente mancavano progetti di sviluppo, mancavano progetti sui quali impegnare i fondi del piano della rinascita. Non è che vogliamo andare qui alla ricerca di respon-

sabilità, ma queste cose bisogna anche dirle; vi è stata una grave carenza e quindi una responsabilità da parte della classe dirigente locale. Lo Stato sarà mancato ai suoi impegni, e credo che questa coscienza sia uno dei motivi che hanno indotto le forze politiche a farsi promotrici di questo disegno di legge oltre l'ulteriore impegno di solidarietà che noi abbiamo accolto responsabilmente.

Io credo però che ci sia una carenza, che va sottolineata, da parte della classe dirigente isolana e sarebbe un grave errore tacerla. Basterebbe riferirsi agli avvenimenti politici che hanno caratterizzato la vita dell'autonomia regionale sarda per avere la conferma di quanto dicevo.

Il nostro voto favorevole su questo disegno di legge, che vuole essere una dimostrazione della solidarietà nazionale verso una regione tanto meritevole di questo impegno e di questo sforzo, non va inteso, almeno per quanto ci riguarda, come una *captatio benevolentiae* per il tempo in cui ci accingiamo di approvare il provvedimento al nostro esame, ma come stimolo, invito ed auspicio, evidentemente rivolti all'elettorato sardo, per avere un motivo ulteriore per una profonda modifica — cosa che è possibile il 16 giugno — della classe dirigente sarda alla quale noi intendiamo affidare questo strumento per la rinascita dell'isola.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Nel motivare il voto che il nostro Gruppo si accinge ad esprimere sull'insieme del disegno di legge non possiamo fare a meno di rilevare, ancora una volta, il proficuo lavoro svolto dal Parlamento nella lunga ed approfondita discussione che ha preceduto la presentazione del disegno di legge stesso e ultimamente nel corso dell'ultima fase nelle Commissioni bilancio ed agricoltura.

Tale lavoro ha consentito una più rapida discussione in quest'Aula e consente ora alla Camera dei deputati una sollecita e defini-

tiva approvazione della legge che auspichiamo con particolare calore.

È stato sottolineato, infatti, dai compagni Pirastu e Giovannetti nel corso della discussione generale come in questo caso si sia instaurata una prassi di intensi rapporti con la realtà di una parte importante del paese, con gli organi, le istituzioni e le organizzazioni che la rappresentano e come in questo contesto sia stato possibile trovare un'ampia convergenza tra rappresentanze parlamentari di forze politiche di Governo e dell'opposizione, concretizzatasi nell'elaborazione di uno strumento legislativo contenente significativi elementi di innovazione rispetto alla legge dell'11 giugno 1962, n. 588, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto regionale della Sardegna.

Si tratta di innovazioni importanti per promuovere la rinascita e lo sviluppo economico della Sardegna, per consentire lo sfruttamento delle risorse dell'isola, prima fra tutte la capacità di lavoro delle sue genti, tuttora messa a profitto fuori dell'isola stessa e troppo spesso largamente all'estero; innovazioni che possono consentire la promozione di una capacità imprenditoriale autonoma sarda sia nelle attività agricole, dell'allevamento del bestiame, che nello sviluppo di attività a carattere industriale. Tali sono soprattutto le innovazioni apportate mediante la riforma dell'assetto agro-pastorale prevista dal titolo secondo della legge, ma anche dalle nuove norme dettate per le incentivazioni nel settore industriale e per la valorizzazione delle risorse minerarie.

Desideriamo ribadire che se queste linee di intervento corrispondono indubbiamente agli interessi della Sardegna esse si collocano contemporaneamente nella direzione richiesta dall'interesse nazionale nel momento presente e per il futuro, operando in settori la cui crisi minaccia in modo preoccupante l'intera economia nazionale.

Una legge positiva, dunque, quella che il Senato ha discusso nel testo elaborato dalle Commissioni bilancio ed agricoltura; una legge alla quale il nostro Gruppo ha apportato il suo contributo di idee e di proposte e che quindi si appresta ad approvare. Una legge peraltro non priva di limiti; il più grave limite rimane l'insufficiente stanziamento pre-

visto per la riduzione che è stata apportata: dai mille miliardi proposti dal testo originario ai 600 miliardi effettivamente previsti nel testo attuale.

L'emendamento del Governo che accoglie le proposte delle Commissioni ed introduce un meccanismo che può consentire un adeguamento del finanziamento nel secondo quinquennio di applicazione della legge ovvia solo in parte a questa grave carenza e, mentre non ci soddisfa interamente, costituisce per noi, come diceva il senatore Pinna, motivo di impegno per l'avvenire allo scopo di giungere nel decennio al livello di finanziamento necessario a raggiungere il fine che la legge si propone.

Malgrado questi limiti, c'è in noi la convinzione che, approvando questa legge, si va a dotare la Sardegna di uno strumento che può validamente contribuire al suo sviluppo economico e sociale. Certo, sappiamo che uno strumento legislativo, pur giustamente impostato come questo, e seppure indispensabile, non è di per sé sufficiente a risolvere tutti i problemi drammaticamente aperti nell'isola; che per risolvere tali problemi occorre che la legge si inquadri in un contesto politico generale diverso dall'attuale. Occorre in altre parole che la legge possa operare nell'ambito di una linea generale di politica economica profondamente rinnovata, che ponga al centro, non solo a parole ma nei fatti, lo sviluppo dell'agricoltura e del Mezzogiorno, che promuova una domanda di beni secondo una diversa scala di priorità e perciò attui le riforme. Tale linea è peraltro tutt'altro che acquisita.

Il disegno di legge che stiamo per approvare va nella direzione giusta e perciò il nostro Gruppo darà ad esso il suo voto favorevole. È la linea di politica economica del Governo che va cambiata e perciò continueremo la nostra azione e la nostra lotta politica. È da tale mutamento che può e deve derivare l'effettiva aggiuntività degli interventi previsti dalla legge rispetto a quelli ordinari e straordinari dello Stato che abbiano carattere di generalità e che gli impegni delle partecipazioni statali verso il Mezzogiorno e la Sardegna vengano mantenuti, diversamente dal passato. Per ottenere questo mutamento uno schieramento sempre più largo,

unitario e forte si affaccia da protagonista nella vita del paese, un grande movimento è in atto in ogni parte d'Italia e i lavoratori e le popolazioni sarde segnano in modo nuovo la loro crescente presenza in questo movimento. Ciò è per noi motivo di fiducia per l'avvenire in rapporto a quello che si è rivelato essere l'altro ostacolo determinante nella mancata attuazione degli obiettivi del precedente piano di rinascita della Sardegna: la gestione che esso ha avuto da parte delle forze politiche che hanno espresso le maggioranze del Consiglio regionale sardo e le giunte di quella regione e, segnatamente, la gestione espressa dalla Democrazia cristiana. Anche quel modo di gestire il piano va dunque cambiato per ottenere i risultati che si propone la legge, che voteremo esprimendo non solo l'auspicio ma anche i motivi per i quali abbiamo fiducia nella possibilità che il popolo sardo avrà e saprà far valere la volontà necessaria a determinare tale mutamento nella gestione della regione e del piano di rinascita. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

ENDRICH. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito abbiamo ampiamente esposto le ragioni del nostro dissenso da questo provvedimento. Intendiamoci: nessuno più di noi è convinto che la Sardegna abbia bisogno di provvidenze immediate e urgenti, tanto è vero che anche noi abbiamo presentato un disegno di legge, in cui sono previsti interventi più consistenti e meno diluiti nel tempo. Il nostro disegno di legge muove da una visione organica, integrale dei problemi e propone soluzioni aderenti alle esigenze, alla tradizione ed alla vocazione della terra sarda. L'impostazione data dal provvedimento su cui stiamo per votare è inorganica e lacunosa, ripete schemi frusti, aggrava gli errori che hanno finora impedito il risorgere dell'isola, risorgere che è sempre più ritardato quando si forzano le leggi economiche con la creazione di strutture pesanti, pleto-riche e macchinose.

Aggiungasi che manca nel provvedimento quella adeguatezza di mezzi che ha contraddistinto altre misure adottate a favore di regioni meno depresse. Lo stanziamento, già insufficiente, previsto dal disegno di legge che reca come prima firma quella del senatore Spagnoli è stato ridotto per volontà del Governo, che ancora una volta ha dato prova d'insensibilità e d'incomprensione. I mille miliardi iniziali si sono ridotti, come sappiamo, a 600; la riduzione è tanto più incresciosa se si pensa che i 1000 miliardi erano del 1972 e i 600 miliardi sono di oggi, anzi di domani: saranno erogati in dieci anni a partire dal 1975 fino al 1984 incluso. Avremo dei valori annui sempre più grami, che finiranno col diventare irrisori, per non dire derisori. Per evitare la continua erosione dovuta alla svalutazione monetaria, avevamo proposto che venissero modulati gli stanziamenti legandoli agli indici del costo della vita. Era una valvola di sicurezza, era una garanzia. Non è andata: l'emendamento è stato respinto! Il monte ha partorito il classico topo e il topo sarà sempre più piccolo, più esiguo col passare degli anni.

Se grande è il divario tra ciò che era stato promesso e ciò che ci viene dato, ancora più grande è il divario tra ciò che i sardi speravano e la portata di questa legge, che non varrà certo a farci intravedere la luce dell'agognata rinascita. Non so se qualcuno vorrà scongere un successo politico nella rapida approvazione di questa legge alla vigilia delle elezioni regionali sarde; ma essa non è davvero uno strumento valido ed efficace per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, la quale, dopo anni d'incuria e d'abbandono da parte dello Stato, è lasciata ancora una volta in preda alla sua amarezza ed alla sua delusione.

Il nostro voto contrario vuole essere una vibrata, decisa, accoratissima protesta. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Abis. Ne ha facoltà.

* **A B I S .** Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Democrazia

cristiana vota a favore di questo disegno di legge, perchè dimostra in modo tangibile che il decentramento regionale voluto dalla Costituzione e attuato dai governi della Repubblica e dal Parlamento rispondeva e risponde ad una effettiva esigenza delle differenti realtà presenti nel paese.

Ancora una volta il Parlamento si è occupato della particolare, peculiare situazione della Sardegna e ancora una volta, dopo aver esaminato una realtà obiettiva, provvede con un finanziamento straordinario e con alcune norme che determinano le linee generali di intervento, demandando alla regione sarda la programmazione e l'operatività dell'intervento stesso.

Il fatto che il Senato deleghi pienamente alla regione la pianificazione e l'attuazione dell'intervento è, malgrado quanto si è affermato forse con troppa disinvoltura, certo con non perfetta conoscenza della realtà, una riconferma della fiducia che il Senato ripone nella regione sarda. E l'atto finale del voto fa, a mio avviso, giustizia di molte affermazioni fatte circa la scarsa capacità della regione sarda ad affrontare in modo pertinente i propri problemi di sviluppo economico. Da che cosa sono state determinate queste affermazioni? Dal fatto obiettivamente vero che la Sardegna aveva fallito gli obiettivi del piano fissati con la legge n. 588.

Onorevoli colleghi, io affermo in quest'Aula che con i 400 miliardi messi a disposizione della Sardegna la rinascita della regione non poteva non fallire. Gli obiettivi fissati dal piano non erano raggiungibili perchè nelle varie fasi di passaggio fra i vari organi competenti — giunta regionale, che aveva elaborato il piano, comitati zionali di sviluppo, commissioni consiliari — gli obiettivi fissati originariamente si sono dilatati enormemente e si sono fissati non gli obiettivi raggiungibili con i mezzi a disposizione, ma quelli necessari per guarire in modo definitivo tutti gli squilibri della Sardegna.

Questo quindi è il primo difetto: confondere cioè le possibilità concrete con le esigenze. Quanto affermato si aggrava se si considera che i 400 miliardi dovevano essere, ma non sono stati, aggiuntivi. Il collega Endrich — mi dispiace che abbia lasciato l'Aula —

aveva citato in Commissione alcuni dati denunciati dagli amministratori regionali in un documento, il rapporto sulla situazione economica della Sardegna del 1969-70, se non vado errato, che avevo presentato io, allora responsabile della programmazione in Sardegna. In questo documento denunciavamo con chiarezza quali erano stati i difetti e perchè non si erano raggiunti determinati obiettivi, assumendoci tutte le responsabilità come classe politica regionale. Quindi noi per primi abbiamo denunciato i nostri difetti. Ma il collega Endrich ha dimenticato che nel settore dei lavori pubblici abbiamo perso fra gli interventi ordinari, dal momento in cui sono stati concessi 400 miliardi, forse più della metà di questa cifra. Evidentemente con quei denari si è dovuto provvedere ad una serie di infrastrutture civili, necessarie e indispensabili in Sardegna, in sostituzione degli interventi ordinari dello Stato.

Inoltre, onorevoli colleghi, voler attuare una programmazione globale in una struttura amministrativa e con una burocrazia a livello centrale ancora oggi arroccata nel tentativo di conservazione delle proprie competenze, oggi, dopo che per anni si è parlato di programmazione nazionale, dopo che si è tentata la programmazione nazionale, che cosa ha rappresentato nell'assoluta mancanza di coordinamento degli interventi, presupposto indispensabile per qualunque tentativo di programmazione? Credo sia più giusto, onorevoli colleghi, affermare che con i mezzi messi a disposizione dalla legge n. 588, nella situazione strutturale e nel momento politico in cui si è operato in passato, non era possibile realizzare gli obiettivi fissati dal piano di rinascita della Sardegna. Con questo non voglio affermare che la classe politica sarda non abbia commesso errori; ha certamente commesso errori e per prima li ha riconosciuti in documenti ufficiali. Ha sbagliato come sbaglia chiunque operi. Ma la Sardegna proprio per la raggiunta autonomia è andata avanti, ha percorso guidata dai suoi figli un grande, importante balzo in avanti.

Con il riconoscimento di questa situazione, con la rinnovata fiducia della comunità nazionale, la Sardegna proseguirà il suo cammino, certo con difficoltà ma con grande im-

pegno, con grande senso di responsabilità, con slancio, perchè i sardi sanno per l'esperienza del passato che la storia non ha offerto loro troppe occasioni e questa che viene offerta dalla rinnovata esperienza democratica del paese non possono e non vogliono lasciarsela sfuggire. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

BROSIO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, una brevissima dichiarazione di voto per dire che non siamo stati persuasi dalle argomentazioni udite a favore di questo disegno di legge e voteremo contro, specialmente per quanto riguarda il punto, per noi centrale, del secondo titolo relativo all'assetto agropastorale.

Noi siamo contro la creazione immediata di questo monte pascoli con un esproprio che persistiamo nel ritenere — perchè è — immediato e indiscriminato e contro la natura e le funzioni dell'ente che ne uscirà. C'è una contraddizione, onorevoli colleghi, tra gli affidamenti e le assicurazioni che ci sono stati dati dal relatore e dal Governo circa il carattere contingente, transeunte di questo monte dei pascoli al fine di creare delle proprietà autonome e indipendenti, delle nuove aziende più produttive e più moderne e l'obiettività delle norme, cioè della realtà che ci è stata posta davanti con il disegno di legge che ci si chiede di approvare.

Si è detto, ad esempio, che vi è stato un ravvicinamento al nostro punto di vista quando si è aggiunta nel testo alla parola « espropriazione » anche la parola « acquisto » delle terre. Ma questo non è un argomento soddisfacente nè, mi si permetta di dirlo, serio. Infatti si sa benissimo che quando si offre o si chiede la vendita al proprietario, ponendolo sotto l'alternativa della vendita o dell'esproprio, la vendita non è più libera, l'alternativa non è più un'alternativa: è semplicemente un modo di forzare il proprietario a disfarsi della proprietà il più presto possibile e alle condizioni che gli vengono dettate per evitare i rischi

del procedimento di esproprio, perdite di tempo e un risultato probabilmente anche peggiore. Da questo punto di vista quindi non vi è stato nessun ravvicinamento nè alcun rispetto vero del diritto di proprietà.

La discriminazione contro i proprietari pertanto rimane, e rimane anche se si ammette che i proprietari che hanno già costituito delle aziende valide e funzionanti (ce ne sono e ne ho dato gli esempi durante la discussione generale ed anche nell'illustrazione di certi emendamenti) rimangano e si sottraggano all'espropriazione. Perché allora non consentire che altri proprietari, sia isolati sia specialmente associati, di fronte a questa nuova disposizione di legge, di fronte allo stimolo che ne deriva, di fronte anche allo stimolo di un programma della regione, e di un concorso sia pur soltanto di assistenza e di sprone dell'ente di sviluppo, possano dimostrare ora la loro capacità e partecipare, anche con gli stessi affittuari, a questa opera di rinnovamento profondo che esige la partecipazione di tutte le energie della Sardegna? Non si ammette ciò e quindi si crea una discriminazione che certamente impoverirà le possibilità di attuazione efficace della legge.

Che bisogno c'era del resto di questa espropriazione immediata? Perché non consentire a questi proprietari e a questi affittuari, eventualmente anche associati, di fare loro subito quello che invece l'ente di sviluppo potrebbe fare come trasformazione, come miglioramenti e come assegnazioni in un secondo tempo? In fin dei conti abbiamo chiesto soltanto un termine ragionevole per consentire ai proprietari e agli affittuari di dimostrare autonomamente la loro capacità e la loro buona volontà. Questo termine è stato negato. Si tratta quindi di provvedimenti veramente coercitivi che non servono, secondo noi, a stimolare le autonome iniziative, ma servono soltanto a creare questo ente nel quale si dimostra tanta fiducia e al quale si affida tutto lo svolgimento di un'operazione colossale che durerà per decenni e forse per ventenni, in omaggio ad una supposizione di competenza e di efficacia che — dobbiamo dirlo — è smentita da tutta l'esperienza passata.

Del resto che questo ente, inevitabilmente permanente, sarà essenzialmente un ente di gestione è dimostrato da tre considerazioni. Anzitutto questo ente potrà affittare e non solo vendere, ed il fatto che esso affitti vuol dire che rimane proprietario e che quindi avrà diritti eminenti su questo complesso imponente, o su una parte di esso. In secondo luogo all'ente rimarrà il 15 per cento, ossia almeno 60.000 ettari di terre foraggere, col quale potrà controllare e dominare i proprietari. Si è detto che le foraggere sono necessarie. Certamente, siamo persuasi anche noi che dal punto di vista tecnico esse costituiscono un elemento essenziale dell'operazione, ma quello che non si è dimostrato è che sia necessario che tali foraggere appartengano all'ente di sviluppo, mentre nella normale rotazione delle colture, che del resto è un'operazione classica, secolare, di tutti i proprietari, queste foraggere possono, una volta sviluppata ed ammodernata l'azienda agricola, essere gestite dai proprietari stessi da soli, in consorzio o in altra forma di associazione.

Il terzo punto su cui mi sono soffermato e su cui il relatore non mi ha dato nessuna risposta è quello del diritto di prelazione, che rappresenta veramente l'impronta del diritto eminente di proprietà che all'ente di sviluppo si vuole riservare perchè ad ogni vendita di azienda esso possa intervenire ancora una volta e pretendere di riacquistare l'azienda. Perché? Una volta che questa azienda sia stata creata ed affidata in proprietà all'imprenditore, si deve lasciare a quest'ultimo la scelta di tenerla o di venderla e di esercitare il suo pieno diritto di proprietà.

È evidente dunque che si vuole creare un ente il quale permarrà, avrà un potere preminente. Sotto quest'aspetto, anche la definizione di manomorta, sia pure adattata alle condizioni moderne che sono ben diverse da quelle dei secoli passati, è certamente calzante, se non letterale, e significativa.

Tutto sommato, quindi, sia rispetto ai proprietari sia rispetto agli affittuari — od anche lasciando da parte per il momento i proprietari, perchè noi non difendiamo solo loro e l'ho già detto — questo non è un atto di fiducia. Mi dispiace di essere su questo pun-

to in disaccordo con le sempre pregevoli argomentazioni del collega Abis che ancora una volta ha dimostrato qui la sua competenza e l'amore per la sua terra. Qui non si tratta però di un atto di fiducia ma di un atto di sfiducia, perchè queste aziende vengono create e mantenute sotto la tutela dell'ente pubblico e si pretende che ritornino all'ente nel caso in cui siano vendute. Quale più decisiva, più indicativa dimostrazione del fatto che qui si vuol fare un'operazione in cui l'elemento pubblico domina e sovrasta l'elemento dell'iniziativa privata?

Un'ultima osservazione: mi sembra che il rappresentante del Governo, in un suo intervento, abbia pronunciato una parola che avevo già in mente ma che non volevo usare per non dare l'impressione di voler fare della polemica politica spinta. Dal momento però che è stata pronunciata, la vorrei ricordare. Si è parlato di *kolkosz*, naturalmente per smentire che si tratti di un sistema *kolkoziano*, ma in fin dei conti l'eco c'è perchè il *kolkosz* è veramente questa mezza proprietà tutelata e controllata dallo Stato o da un ente pubblico ed è questo che noi avremo nella Sardegna mantenendo il sistema che si è voluto proporre e che secondo noi presenta enormi difetti, è iniquo, è contrario persino a certi aspetti della nostra Costituzione e quindi non può essere accettato in linea di principio e non sarà giovevole in linea di fatto. Per questi motivi siamo contrari al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ferralasco. Ne ha facoltà.

* **F E R R A L A S C O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Partito socialista italiano vota a favore del disegno di legge in esame per il contenuto finanziario del progetto stesso, che rappresenta, a nostro avviso, un atto dovuto verso una delle regioni più povere e maggiormente handicappate della nazione; vota a favore delle linee di intervento indicate nel progetto stesso che, a nostro parere, sono linee di intervento razionali e che si articolano con un sistema sufficientemente agile di attuazione; vota infine a

favore per la fiducia che è stata accordata, attraverso questo disegno di legge, alla regione sarda e alla capacità autonoma dei sardi di sapersi governare.

Noi siamo stati critici quanto altri e forse più di altri per ciò che è avvenuto in Sardegna in questi 25 anni di autonomia funzionale; siamo stati e siamo critici perchè molto spesso, come è stato detto anche in recenti interventi, ci si è resi conto che si sono commessi degli errori poichè molto spesso si è andati verso una politica clientelare e dispersiva. Però siamo fermamente convinti innanzitutto che una parte di questi errori sia dovuta all'inesperienza che pertanto doveva essere comunque pagata e in secondo luogo siamo ancora più profondamente convinti che non si può avere la rinascita di una regione, la rinascita di un popolo per delega o per legge, ma che sia necessario che questa rinascita tragga la linfa proprio dalle forze autonome locali in una dialettica alla quale partecipino sempre più vaste masse popolari e le forze vive che ad esse fanno capo.

È perciò che, contrariamente a quanto ha sostenuto poc'anzi il senatore Brosio — al quale peraltro va tutto il nostro rispetto per l'azione da lui svolta e per le argomentazioni portate in Commissione e credo che per lo meno una parte della Sardegna da questo punto di vista gli debba della riconoscenza — non possiamo essere d'accordo con lui quando indica una di queste forze in quella rendita parassitaria, in quella proprietà parassitaria che in Sardegna esiste e che è sempre stata, almeno da alcune generazioni ad oggi, appunto semplicemente parassitaria (la parola dice tutto).

Ho detto ieri nel mio intervento e lo ripeto oggi — mi pare che ieri il senatore Brosio sia stato assente — che molto spesso si parla della Sardegna vedendo però una realtà che non è quella sarda, che può essere quella piemontese, quella lombarda ma, ripeto, non è quella sarda; ed è perciò inutile rifarsi oggi a una proprietà che non esiste, ad una proprietà che non ha mai dimostrato capacità imprenditoriali.

Come diceva giustamente il senatore Abis, non ci si può che rivolgere alla mano pubblica per poter avere veramente un'azione

incisiva oggi in Sardegna. È chiaro che non basta la legge presente perchè quest'azione incisiva possa determinarsi; è chiaro che quando ci sono delle situazioni, come quelle sarde, che risalgono a secoli addietro, non si può sperare di porre in essere semplicemente per legge una formula automatica che risani la situazione dall'oggi al domani. È evidente che dietro questa legge, al di là, al di sopra e nell'utilizzazione della stessa, occorre una forte volontà politica che sappia vincere gli ostacoli e sappia riportare effettivamente la Sardegna sulla strada della rinascita. Ma è altrettanto vero che noi, Partito socialista italiano, abbiamo nelle capacità dei sardi questa fiducia. Il Parlamento oggi ha fatto il suo dovere, ha dato alla Sardegna uno strumento che può essere utile, uno strumento

che è, se non completamente, per lo meno largamente sufficiente per il compito che aspetta la Sardegna, specialmente nei prossimi anni a venire.

In questo senso, proprio perchè riponiamo fiducia nelle capacità dei sardi, il Partito socialista italiano rinnova oggi il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 509 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che i disegni di legge nn. 1338 e 1373 restano assorbiti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 al 12 giugno 1974

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 al 12 giugno 1974:

Martedì	4 giugno (pomeridiana)
Mercoledì	5 giugno (pomeridiana)
Giovedì	6 giugno (antimeridiana)
»	» (pomeridiana)
Venerdì	7 giugno (antimeridiana)

— Disegno di legge n. 1629. — Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del Codice di procedura penale (presentato al Senato - scade il 29 giugno 1974).

— Disegno di legge n. 1666. — Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (approvato dalla Camera dei deputati - scade l'8 giugno 1974).

— Seguito dei disegni di legge nn. 114, 504, 516 e 580. — Proroga dei termini stabiliti dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione.

Lunedì 10 giugno (pomeridiana)
 Martedì 11 giugno (pomeridiana)
 Mercoledì 12 giugno (antimeridiana)

— Ulteriore seguito e conclusione dei disegni di legge nn. 114, 504, 516 e 580.

Da giovedì 13 a lunedì 17 giugno sospensione dei lavori in relazione alla festività del Corpus Domini (giovedì 13) e alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna (domenica 16 e lunedì 17 giugno).

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

TORELLI, Segretario:

VALORI, COSSUTTA, VALENZA, MAFFIOLETTI, BOLLINI, PETRELLA, BACICCHI, DEL PACE. — Il Senato,

considerando urgente garantire effettivamente, secondo i principi costituzionali, la libertà d'espressione e d'informazione;

rilevando il grande valore che assumono le crescenti lotte, sostenute unitariamente da giornalisti e poligrafici, per gli obiettivi di democrazia, di partecipazione e di progresso che essi si propongono;

constatando con preoccupazione le manovre in atto per assicurare a gruppi economici pubblici e privati il controllo della stampa, facilitate dall'assenza di concrete misure rivolte a impedirle,

impegna il Governo ad emanare immediatamente provvedimenti, a predisporre proposte e programmi atti a garantire il pluralismo democratico nell'editoria, nel settore dei quotidiani e dei periodici, e ad adottare le seguenti indispensabili misure:

la determinazione per legge dei limiti alle proprietà editoriali che impediscano il costituirsi di situazioni di monopolio nel settore;

un intervento fiscale per scoraggiare fusioni e concentrazioni editoriali;

l'introduzione di bilanci-tipo e l'obbligo di indicazione delle fonti di finanziamento;

la ripartizione egualitaria della pubblicità statale fra i quotidiani;

la definizione di rigidi criteri e di precisi indirizzi che regolino il problema della presenza degli enti pubblici e delle Partecipazioni statali nelle proprietà di organi di stampa;

il rimborso della carta per un certo numero di pagine ed una quota proporzionale alla tiratura;

il rimborso, anche parziale, degli oneri sociali;

l'accentuazione di tali misure per cooperative di tipografi e di giornalisti, per sindacati e partiti, per comunità religiose e minoranze etniche;

un contributo di esercizio per l'avvio di nuove attività, in modo particolare per iniziative cooperative;

la garanzia della fornitura del fabbisogno di carta, attraverso il potenziamento delle aziende a partecipazione statale;

la realizzazione di centri-stampa pubblici.

(1 - 0044)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario:*

SEGNANA, BERLANDA, DALVIT. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, ormai da 7 mesi, è in corso presso lo stabilimento « Michelin » di Trento una vertenza sindacale e che non sembrano sussistere, al momento attuale, elementi che possano far prevedere una conclusione della stessa entro breve termine, si chiede di sapere:

1) se corrisponda al vero che la società « Michelin » si è rifiutata di accettare la proposta del Ministro per un arbitrato nella vertenza;

2) se risulti fondata l'affermazione che l'azienda tenderebbe a ridurre gli investimenti negli stabilimenti di vecchia istituzione, in cui gli operai sono maggiormente organizzati, promuovendo, invece, l'apertura di nuovi stabilimenti in zone di più recente industrializzazione;

3) se corrisponda al vero che l'azienda avrebbe adottato nei confronti di alcuni operai delle misure disciplinari in contrasto con lo statuto dei diritti dei lavoratori;

4) quale sia il suo giudizio sugli aspetti principali della vertenza, e cioè quelli relativi all'assorbimento nella paga-base di una parte del cottimo ed alla concessione di un uguale premio di produzione, e se non sia ipotizzabile un allineamento della società « Michelin » ad analoghi accordi intervenuti su tali problemi presso altre importanti aziende industriali;

5) quali azioni il suo Ministero intenda promuovere al fine di agevolare la conclusione della vertenza.

(3 - 1182)

ZUCCALA, CIPPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SEGRETO, SIGNORI, VIGLIANESI, VIVIANI, PITTELLA, BUCCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, all'indomani della strage di Brescia, il nuovo episodio sanguinoso verificatosi nel reatino — dove due carabinieri, ai quali va la

gratitudine del Paese, sono rimasti gravemente feriti — suona ulteriore conferma, anche per la personalità ed i precedenti del giovane rimasto ucciso nell'aggressione alle forze dell'ordine e dei suoi complici, della esistenza di una vasta trama eversiva, di ispirazione fascista, di natura terroristica e ad organizzazione nazionale, gli interroganti, nella convinzione che il problema si ponga ormai in termini politici che travalicano i confini dell'ordine pubblico, chiedono di sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo al fine di portare a rapidi ed efficaci risultati un'azione rivolta ad identificare, oltre ai terroristi, gli organizzatori occulti, i mandanti, i finanziatori, i complici, i gruppi politici intorno ai quali il terrorismo si è organizzato e nei quali ha trovato protezioni e coperture.

(3 - 1183)

PARRI, ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARRETONI Tullia, BRANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quale ferma, articolata, radicale azione di polizia intendano svolgere — ben al di là di particolari ragguagli sui cruenti fatti di monte Rascino — al fine di sbaragliare definitivamente i covi di terrorismo criminale che, sotto il chiaro e non confondibile marchio della destra fascista, in tante zone d'Italia si addestrano ad obiettivi di strage;

se non ritengano, dopo anni di evidente trascuratezza ed indulgenza, contro le quali insorge unanime l'opinione pubblica democratica, di concretare nei fatti il proposito di compiere la pulizia del Paese dall'obbrobriosa attività, non di generici e sporadici estremismi, ma delle squadre fasciste di diversa formazione e denominazione;

se non giudichino finalmente necessario predisporre un piano credibile e realizzabile per individuare e colpire tutti coloro che debbono essere ritenuti responsabili di favorire, sotto ogni forma, diretta o indiretta, la costituzione di bande armate fasciste.

Gli interroganti esprimono il loro profondo convincimento che non possa l'attuale Governo sfuggire all'assunzione di un simile impegno, che la tutela materiale e morale del Paese impone in modo perentorio.

(3 - 1184)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CALVI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali decisioni si intendono assumere per la ripresa urgente dell'erogazione dei mutui per la costruzione di abitazioni, promossa da cooperative, destinate ai lavoratori associati, in molti casi già in stato di notevole avanzamento dei lavori, che diversamente dovrebbero essere sospesi con gravi conseguenze per i soci e per le imprese, nonché per l'occupazione dei lavoratori addetti.

In modo particolare si segnala la grave situazione nella quale si trovano le cooperative associate al Centro della cooperazione di Rho (Milano), impegnate nella costruzione di 3.000 vani, i cui lavori dovranno essere bloccati a breve termine, con tutte le conseguenze sopra lamentate, se non verrà con urgenza effettuata l'erogazione dei mutui indispensabili alla continuità dei lavori.

(4 - 3309)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e promuovere per la salvaguardia dell'edificio sito in Bari, al corso Vittorio Emanuele, contrassegnato con il numero civico 20.

Sebbene non abbia carattere monumentale, esso costituisce un elemento non secondario nel centro storico di quella Piazza della Prefettura, che è la parte più significativa di quanto ancora resta della Bari murattiana, quella cioè sviluppatasi nel secolo XIX in forza degli editti urbanistici del re napoletone, Gioacchino Murat.

(4 - 3310)

CIFARELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sviluppo abbiano avuto i sondaggi geognostici e le prove di stabilità relativi al Palazzo di giustizia in Roma e se e quando possa esserne iniziato il restauro per pienamente ripristinarlo quale degna sede della Corte di cassazione.

(4 - 3311)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la tutela ed il restauro della facciata dell'antico e significativo palazzo sito in Bologna, in via Galliera 3/5.

(4 - 3312)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di attenuare i danni arrecati alla Versilia, in termini di deterioramento ambientale e paesaggistico, dall'attuazione dell'autostrada Savona-Livorno, a ridosso, e in parte addirittura attraverso l'abitato, dei centri balneari e climatici della suddetta zona.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se il Ministro intende adottare provvedimenti atti ad impedire che l'impareggiabile, ma purtroppo non inesauribile, patrimonio ambientale della Versilia subisca un ulteriore, rilevante deterioramento con l'attuazione, sul lato verso mare dell'autostrada anzidetta, di una strada (in parte soltanto progettata, in parte già esistente) che, partendo, in derivazione dalla via Aurelia, da Viareggio, la collegherà a Marina di Carrara, attraversando Lido di Camaiole, Fiumetto, Forte dei Marmi ed altri famosi centri balneari della regione.

Detta strada, eufemisticamente denominata « via di scorrimento », diverrà di fatto una variante della vecchia via Aurelia, con conseguente traffico, anche notturno, di autocarri ed autotreni in transito per più lontane destinazioni e con conseguente rilevantisimo aumento dell'inquinamento, specie da rumore.

L'interrogante, richiamando la propria interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-1137, pubblicata il 14 dicembre 1972, chiede che alla presente interrogazione sia data risposta con la massima possibile urgenza.

(4-3313)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con la necessaria urgenza, per porre termine all'assurda ed inammissibile situazione nella quale versa il Parco nazionale del Gran Paradiso, che vede ancora compromessa in gran parte la sua funzionalità a causa degli irrazionali confini, illegittimamente ridotti nel 1923 (in via «provvisoria») in contrasto con la perimetrazione originariamente stabilita dal regio decreto-legge 13 agosto 1923, n. 1867 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1923).

Risulta, invero, all'interrogante che, come riportato con grande evidenza dalla stampa nazionale e unanimemente deplorato, anche in sede internazionale, le ingiustificate introflessioni dei confini (che hanno sottratto al Parco la Valsavaranche — per ben 17 chilometri — e la Val Piantonetto), come pure l'assoluta antibiologica precarietà dei confini a mezza costa, hanno in numerosi casi reso possibili vere stragi della pregiata fauna e tuttora consentono un diffuso bracconaggio, che richiede una molto difficile, ed a volte vana, sorveglianza da parte delle guardie del Parco. Senza dire che, soprattutto nella Valsavaranche, l'ingiustificata restrizione dei confini pone crescenti problemi di tutela paesistica ed ambientale, in relazione al proliferare di impianti tecnici e di costruzioni non giustificato da alcuna esigenza di pubblico interesse.

L'interrogante chiede, pertanto, in particolare, che il Ministro voglia intervenire presso il consiglio di amministrazione del Parco affinché sia ripristinata l'originaria perimetrazione, risultante dai dati cartografici ufficiali allegati al predetto regio decreto-legge del 1923, e, più in generale, per adot-

tare ogni provvedimento valido per consentire il conseguimento dei fini istituzionali del Parco stesso.

(4-3314)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quali oscure, ma insuperabili, cause è dovuto il mancato completamento a 4 corsie del raccordo anulare di Roma, onde permane lo sconcio che, mentre l'Italia ha realizzato oltre 4.000 chilometri di autostrade e rinnovato ampiamente tutte le strade statali, proprio al centro del sistema ed al servizio della Capitale permane l'ingorgo ritardatore e pericoloso di una strada statale avente in larga parte le stesse caratteristiche con le quali fu realizzata oltre 40 anni fa.

(4-3315)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare — e soprattutto indurre a promuovere da parte della Regione Lazio — affinché sia salvaguardato il valore urbanistico del centro storico della città di Orte.

In particolare, l'interrogante sottolinea la urgenza del ripristino della significativa omogeneità di detto centro mediante l'eliminazione di recenti ed assurde costruzioni a valle, delle quali due risultano perfino abusivamente realizzate sotto gli archi del monumentale acquedotto.

(4-3316)

ROSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali misure intende adottare per venire incontro alle esigenze della mandorlicoltura pugliese, che quest'anno vede distrutta quasi l'intera produzione.

Come è noto, il mandorlo rappresenta una specie arborea a spiccata e disordinata alternanza produttiva, onde la sua produzione già comporta una notevole alea. C'è da dire, poi, che già negli ultimi 5 anni la produzione pugliese di mandorle si è dimostrata estremamente carente, a causa sia di un andamento primaverile instabile, caratterizza-

to da gelate, piogge ed umidità, sia di fortissimi attacchi parassitari. La concomitanza di questi due fattori ha, appunto, impedito la formazione del frutto, con conseguenti gravissimi danni per l'economia pugliese e per la provincia di Bari in particolare. Si pensi che la Puglia rappresenta la seconda regione mandorlicola d'Italia e che la provincia di Bari è di gran lunga al primo posto nella regione.

Quest'anno, poi, la situazione appare ancora più drammatica, tanto che può ben parlarsi di una produzione completamente assente, e da qui l'urgenza di un duplice ordine di interventi.

In primo luogo, è necessario venire incontro con provvedimenti urgenti in favore dei coltivatori danneggiati, sì da indennizzarli, sia pure in parte, delle gravi perdite subite. A tal fine, si appalesa necessario, ricorrendone tutti gli estremi di fatto e di diritto, applicare la legislazione prevista per le zone soggette a calamità naturali.

Il secondo ordine di interventi dovrebbe, invece, affrontare alla radice i problemi della mandorlicoltura, sia nel senso di una ristrutturazione colturale, sia in quello di una più adeguata difesa fitosanitaria.

La crisi nel settore è, infatti, dovuta anche ad un'insufficiente ricerca che valga ad invertire l'attuale tendenza che è di graduale decadimento della coltura. È necessario, pertanto, un attento studio delle varietà che meglio possano resistere alle avversità, in quanto presentino una fioritura tardiva e scalare.

Sulla base di tale ricerca, bisognerà anche procedere ad un reinnesto di tali varietà su quelle esistenti ed al loro impianto in ambienti idonei. Ogni cura ed impegno dovranno, poi, essere posti nella lotta antiparassitaria, da effettuarsi su basi strettamente scientifiche.

Tali misure, in altri termini, dovranno fare in modo che la mandorlicoltura diventi, come e più di prima, uno dei settori più validi della nostra agricoltura, e ciò con estremo vantaggio per la nostra economia, stante anche il costante incremento della do-

manda del prodotto sul mercato nazionale e su quello internazionale. Oltre tutto, si attuerebbe così un reale e concreto intervento in favore del Mezzogiorno, trattandosi nella specie di una coltura tipica di tali regioni.

Ove, invece, tali misure dovessero mancare, si può sin d'ora considerare definitivamente compromessa ogni attività nel settore.

(4-3317)

FARABEGOLI, ASSIRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il comportamento degli Uffici delle imposte dirette con riferimento all'applicazione del condono fiscale nei confronti di quei piccoli artigiani con due o tre dipendenti che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi omessi per gli anni 1971, 1972 e 1973, sono stati costretti a denunciare i salari corrisposti ai dipendenti per l'esecuzione della propria attività.

Su tali salari, al netto della franchigia, dovrà essere versata la ricchezza mobile categoria C/2, imposta che non beneficia del « condono », per cui il piccolo o medio imprenditore corre il rischio di vedersi applicate le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 (elevabile a lire 100.000-1.000.000) per omessa dichiarazione (articolo 243 del testo unico n. 645);

b) sanzioni per frode fiscale: reclusione fino a 6 mesi e multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili (articoli 246 e 252 del testo unico n. 645);

c) soprattassa in misura corrispondente alla metà dell'ammontare non trattenuto, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli precedenti per il caso di mancato pagamento o di mancato versamento in tesoreria (articolo 264 del testo unico n. 645).

Riconoscendo la buona fede e la buona volontà dimostrate e considerando, altresì, che il comportamento degli Uffici può essere il più diverso, è esigenza di giustizia che il Ministero (Direzione generale imposte diret-

te) impartisca, in via equitativa, direttive precise per un'attenuazione delle sanzioni al fine di non rovinare ulteriormente una categoria economica che già boccheggia per la crisi generale.

(4 - 3318)

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 31 maggio 1974**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 31 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari